

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2021

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(RUMOR)

E DAL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO  
(TAMBRONI)

DI CONCERTO COL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
E MINISTRO DELL'INTERNO  
(SEGNI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(TOGNI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(ZACCAGNINI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(GIARDINA)

Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura

*Seduta del 13 febbraio 1960*

PARTE I.

### LA SITUAZIONE AGRICOLA ED IL PROCESSO EVOLUTIVO DELL'AGRICOLTURA ITALIANA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo sviluppo del complesso sistema dell'economia italiana, la sua sempre più stretta connessione con l'economia degli altri Paesi, e soprattutto con quelli dell'Europa occidentale, le relazioni esterne che — uscendo dagli schemi tradizionali — acquistano nuova consistenza e più ampie dimensioni in dipendenza anche di più frequenti e coordinati rapporti ed impegni politici, rendono urgente il problema

di dare contenuto sempre più organico ed unitario alla nostra politica agraria.

Il trascorso decennio — il cui inizio sostanzialmente coincide con la felice conclusione del periodo della ricostruzione — è stato caratterizzato da una profonda trasformazione economica che in notevole misura ha interessato il settore agricolo ed ha largamente investito anche il campo dei rapporti sociali. Tutto lascia prevedere, sulla base di obiettivi elementi di valutazione, che negli anni a venire il ritmo evolutivo si farà ancor più serrato ed assumerà aspetti di sempre più vaste proporzioni sicché, ai già complessi problemi che oggi si pongono all'attività imprenditoriale nelle sue diverse

estrinsecazioni, altri se ne aggiungeranno in forme e tempi che, entro certi limiti, lo studio dei fenomeni economici può ipotizzare e tempestivamente affrontare.

È evidente quindi che l'impostazione di una politica agraria armonicamente articolata nel più vasto tessuto dell'intera economia del Paese, deve necessariamente scaturire da una attenta considerazione degli elementi più significativi che caratterizzano la situazione attuale dell'agricoltura e delle linee di sviluppo che si vanno manifestando in rapporto ad esigenze e fenomeni interni ed esterni al processo produttivo.

Ed è altrettanto evidente che nel formulare un coordinato programma d'azione deve tenersi particolarmente conto degli effetti derivanti dalla graduale applicazione dei Trattati di Roma e della insopprimibile necessità di una sempre più vasta affermazione dei nostri prodotti sui mercati internazionali. Non v'è dubbio infatti che una progressiva dilatazione delle esportazioni agricole — che nel biennio 1957-58 hanno mediamente raggiunto i 379 miliardi, importo pari al 23,8 per cento dell'intero volume delle merci esportate — costituisce uno dei cardini fondamentali su cui poggia il divenire economico e sociale dell'agricoltura.

### I. — SVILUPPO DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

La produzione agraria italiana, negli ultimi anni, ha raggiunto livelli globali ed unitari quali mai si erano avuti in precedenza e che di per se stessi sono chiara dimostrazione di

un progressivo, sostanziale miglioramento delle applicazioni tecniche e di una più estesa ed efficiente valorizzazione di terre dove già dominava il latifondo.

Le continue conquiste della scienza e dell'industria chimica e meccanica fanno ritenere che tali risultati siano da considerare permanentemente acquisiti e suscettibili di ulteriori apprezzabili incrementi.

Una tale constatazione risulta valida sia che si consideri la quantità sia il valore complessivo della produzione agraria. È innegabile che anche nei riguardi della qualità — elemento destinato ad assumere sempre maggior peso soprattutto per consolidare ed ampliare l'area di esportazione — cospicui progressi sono stati realizzati, benché in questo specifico campo persistano lacune ed insufficienze da colmare.

La serie dei valori che esprimono la produzione lorda vendibile negli anni dal 1953 al 1958 documenta le dimensioni degli incrementi globali espressi in lire correnti e pone, altresì, in evidenza come a realizzarli abbiano concorso proprio quei settori dei quali le condizioni e le prospettive di mercato hanno consentito un progressivo potenziamento. Ciò vuol dire, in termini generali, che il processo evolutivo si è sviluppato in coerenza di una economia di mercato; risultato d'innegabile significato ove si considerino le difficoltà in cui l'agricoltura si è trovata ad operare nel superamento di impostazioni non più attuali; risultato che, peraltro, testimonia l'esistenza di un intatto patrimonio di energie che ha in sé la capacità per affrontare e superare i problemi che si profilano all'orizzonte.

*Produzione lorda vendibile negli anni 1953-58.*  
(in milioni di lire)

PRODOTTI	1953	1954	1955	1956	1957	1958
Cereali . . . . .	770.659	609.593	796.557	708.849	670.987	707.661
Leguminose da granella . .	37.159	27.726	28.258	21.748	32.087	29.184
Ortaggi e patate . . . . .	259.703	284.476	278.969	313.486	342.770	393.890
Piante industriali . . . . .	90.648	85.784	111.317	101.048	96.554	103.058
Foraggi (in fieno vendibile)	25.344	25.896	23.076	25.636	18.382	20.208
Fiori e piante ornamentali .	21.306	23.790	28.016	26.718	37.520	38.272
Prodotti di piante arboree .	773.627	832.113	851.352	826.375	883.266	956.960
Prodotti animali . . . . .	975.114	1.055.014	1.017.695	1.046.795	1.115.845	1.151.542
TOTALE . . . . .	2.953.560	2.944.392	3.135.240	3.070.655	3.197.411	3.400.775

In particolare, mentre per i cereali e per le leguminose da granella, i valori assumono un andamento tendenzialmente decrescente, per l'ortofloricoltura, la frutticoltura ed i prodotti zootecnici, si constatano accrescimenti pressoché costanti e, talora, di cospicue proporzioni.

Una più chiara dimostrazione dei progressi compiuti in campo produttivo, può desumersi dal raffronto degli indici d'incremento della produzione lorda vendibile degli anni 1954 e 1958 rispetto alla media del quadriennio 1936-39. Risulta da esso confermata la notevole dilatazione verificatasi per gli ortofruttili, per le piante industriali e per i prodotti animali. Per questi ultimi, i tassi d'incremento non hanno raggiunto dimensioni adeguate alle richieste del mercato se si considera che alla copertura del fabbisogno interno si è provveduto con importazioni che nell'ultimo quinquennio hanno raggiunto il 15,8 per cento della disponibilità totale per le carni bovine, il 3,7 per cento per le carni suine ed il 12,1 per cento per le carni di animali da cortile; ed inoltre, che la produzione di origine animale rappresenta soltanto un terzo di quella complessiva, mentre negli altri Paesi della Comunità europea la sua incidenza supera percentualmente quella vegetale, raffronto che ha il suo significato anche se profondamente diverse risultano le condizioni ambientali in cui le rispettive agricolture si attuano.

*Indice degli incrementi della produzione vendibile.*

PRODOTTI	QUANTITÀ 1936-1939=100	
	1954	1958
Cereali . . . . .	101,0	126,4
Ortaggi e patate . . . . .	122,8	161,6
Piante industriali . . . . .	135,5	156,5
Prodotti di piante arboree . . . . .	139,3	180,2
Prodotti animali . . . . .	122,1	130,4

Questi brevi cenni portano a concludere che, nel suo complesso, l'agricoltura ha compiuto innegabili progressi, pure permanendo condizioni di disagio, a volte profondo, che rappresentano altrettanti fattori limitanti di

quello sviluppo postulato soprattutto da precise ed inderogabili esigenze sociali.

Infatti, nonostante gli apprezzabili incrementi dei redditi in agricoltura, si è gradualmente accentuato lo squilibrio con quelli delle altre attività economiche e ciò in relazione ad una più intensa dinamica di sviluppo da queste ultime manifestata. Fenomeno che fondamentalmente riassume, in sé stesso, i temi essenziali che concorrono a formare il problema dell'agricoltura italiana che soltanto in un esercizio economico e di equa redditività può trovare ragione di sanità e di progresso.

D'altro lato, ancorché i redditi di lavoro abbiano assorbito una quota via via crescente del complessivo reddito aziendale, sta di fatto che rimangono da risolvere compiutamente — anche se attenuate — importanti questioni d'ordine sociale che vanno dalla disoccupazione, nelle sue complesse manifestazioni, alla persistenza di forme anomale d'impresa, alla insufficienza, in taluni territori, di infrastrutture e di moderne espressioni di vita civile.

È certo, comunque, che l'agricoltura sta attraversando una fase di profonda trasformazione che interessa le strutture, l'organizzazione aziendale ed interaziendale, le caratteristiche dell'impresa, gli ordinamenti produttivi. A determinarla, sia pure con intensità diversa in rapporto all'estrema varietà ambientale, concorrono sollecitazioni che si sviluppano nell'ambito dello stesso settore produttivo e, soprattutto, fattori esterni in connessione alle modificazioni di mercato ed al continuo evolversi dei consumi alimentari.

Accanto a settori caratterizzati da un vivace progresso ve ne sono altri in situazione di stasi o, addirittura, di decadenza, mentre alcune strutture agricole non riescono a sostenersi economicamente ed altre, pur vitali e moderne, non sempre riescono compiutamente ad affermarsi.

Questa obiettiva situazione, che sfrondata da ogni elemento di pessimismo può sostanzialmente definirsi una delicata situazione di assestamento, chiede l'attuazione di adeguate misure programmate nel tempo ed opportunamente differenziate su base territoriale, capaci non solo di bloccare incipienti fenomeni di sfaldamento, ma di determinare le condizioni indispensabili per un durevole progresso e benessere in agricoltura.

A mettere in evidenza l'importanza di un sostanziale potenziamento dell'attività agricola, nel quadro di un processo di sviluppo integrale dell'economia italiana, basti solo considerare che l'aumento del reddito e del potere di acquisto delle masse agricole rap-

presenta elemento fondamentale per l'accrescimento del risparmio e per l'espansione dei consumi, vale a dire una componente essenziale per l'armonico sviluppo della struttura economica nazionale.

## II. — PROCESSO EVOLUTIVO DELL'AGRICOLTURA ITALIANA.

Si è affermata, e ribadita, la necessità di una politica agraria di ampio respiro che non lasci margine all'intervento discontinuo od occasionale, organicamente concepita ed attuata, adeguatamente caratterizzata, selettiva. Una siffatta politica deve ovviamente tener conto di alcune fondamentali manifestazioni o tendenze in atto che, tra l'altro, riguardano la produzione, le strutture agrarie, la popolazione, i redditi. Se ne fa breve cenno.

### A) TENDENZE DELLA PRODUZIONE.

La crescente influenza del mercato sugli orientamenti produttivi dell'agricoltura italiana, è la risultante di un processo che trae origine fondamentale da due concorrenti circostanze che riguardano il già ricordato progressivo aumento della produzione lorda vendibile, e la minore quantità di derrate consumate direttamente dai produttori, sia perché la popolazione agricola diminuisce, sia perché l'acquisto sui mercati di taluni prodotti di origine agricola si è venuto diffondendo anche tra i ceti contadini.

In sostanza, si è via via accresciuto il volume dei prodotti venduti che nel 1958 ha raggiunto il 71 per cento dell'intera produzione vendibile.

In relazione a tale vicenda, destinata certamente ad assumere in avvenire aspetti di ancor più consistente rilievo, i rapporti di interdipendenza tra mercato e produzione si sono fatti più stretti che nel passato, tanto che appare pienamente fondata l'affermazione secondo la quale è il mercato che nei suoi molteplici aspetti determina le scelte e gli orientamenti produttivi. Per questo un'accurata e sistematica conoscenza dei fenomeni che accompagnano i consumi sui diversi mercati nazionali ed esteri, rappresenta elemento indispensabile per l'esercizio di un corretto indirizzo agrario, tanto più necessario ove si consideri la lentezza con cui normalmente si realizzano modificazioni nel sistema produttivo.

In linea generale può affermarsi che il miglioramento della situazione economica italiana ha determinato nel corso degli ultimi

decenni una sostanziale variazione quantitativa nei consumi alimentari.

In termini settoriali, le tendenze di maggiore rilievo possono così riassumersi:

domanda decrescente di pane e farinacei in genere, fenomeno che, tuttavia, non interessa le paste alimentari né le farine destinate ad usi speciali (ad esempio industria dolciaria) e che risulta peraltro attenuato dall'aumento della popolazione;

domanda relativamente stabile di vino e di olio d'oliva con prospettive di maggiori esportazioni, tuttavia limitate ad una modesta quota della produzione complessiva;

domanda sensibilmente crescente di carni, di latte e, in minor misura, di formaggi (i consumi *pro capite* sono passati, rispettivamente, da chilogrammi 19,6, 37,3, 5,3 dell'anteguerra a chilogrammi 22,1, 57,8, 7,0 nel biennio 1957-58). Pure in aumento la domanda per le uova, mentre risulta stazionaria quella del pollame;

domanda crescente dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, indirizzata sempre di più verso le produzioni qualitativamente migliori, settori, questi, particolarmente influenzati dai mercati esteri, pure in promettente espansione anche se più agguerrita che nel passato risulta essere la concorrenza per la presenza di nuovi Paesi esportatori;

domanda crescente di alcune produzioni di piante industriali (bietole, tabacco);

domanda crescente di prodotti agricoli trasformati e resi più adatti alla conservazione ed ai lunghi trasporti (marmellate, pelati di pomodoro, ecc.).

Queste generali tendenze sono accentuate nei territori a livello economico più elevato, si mantengono intorno alla media nei territori a sufficiente sviluppo economico, per rendersi infine poco evidenti nelle aree depresse che comprendono cospicua parte dei territori centro-meridionali. Non mancano tuttavia eccezioni, ove si consideri, ad esempio, il forte incremento, nel consumo del latte alimentare, nelle regioni del Mezzogiorno, come recenti studi hanno posto in rilievo.

Si è già osservato come l'adattamento della produzione agricola alle mutevoli situazioni dei mercati e dei prezzi avvenga con particolare lentezza per cause di varia natura: il che, purtroppo, determina fenomeni di squilibrio — particolarmente per i prodotti a domanda rigida — in conseguenza di coltivazioni mantenute a livelli non economicamente convenienti, mentre, talora, non si sviluppano con la auspicabile celerità le coltivazioni a favorevoli prospettive.

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

D'altra parte, non è infrequente il caso di colture che si espandono in misura non proporzionata alle normali possibilità di assorbimento; fenomeno che, pur esso, è causa non infrequente di crisi congiunturali, particolarmente accentuate nelle annate di abbondante raccolto.

È evidente che ambedue i fenomeni possono e debbono essere controllati e corretti, attraverso un intervento statale che sappia conciliare e coordinare le varie esigenze in una prospettiva di comune interesse.

A determinare i risultati produttivi di cui si è fatto cenno ed a consentire realizzazioni che altrimenti non sarebbe stato possibile acquisire ha efficacemente contribuito il maggiore impiego di perfezionati mezzi tecnici che in una moderna agricoltura rappresentano elemento essenziale per un razionale ed economico esercizio aziendale. Si deve certo alla meccanizzazione cospicua parte dei progressi compiuti, anche perché l'impiego della macchina ha permesso di valorizzare territori già considerati di scarsa suscettività, di conseguire notevoli economie in talune operazioni agricole, di ridurre gli effetti dannosi della

siccità soprattutto nelle zone collinari, di sviluppare colture frutticole e da rinnovo nelle terre a consistenza tenace delle pianure e nelle migliori colline.

Ed al di là degli effetti economici, la meccanizzazione va riguardata anche come strumento di elevazione sociale, alleviando la fatica dell'uomo e per ciò stesso conferendo al lavoro la dignità propria di una vita civile.

Certamente considerevole è stato lo sviluppo della meccanizzazione nel nostro Paese: basti solo notare che in meno di vent'anni il parco trattoristico si è più che quintuplicato e che, con riferimento al periodo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1958, la potenza delle macchine e dei motori si è triplicata, passando da cavalli-vapore 2.756.000 a cavalli-vapore 8.454.000. Tuttavia, viene riconosciuto che in questo importante settore possono e debbono essere ancora compiuti sensibili progressi, in particolare modo nei territori collinari e, in genere, nelle aziende di più modeste dimensioni che, com'è noto, rappresentano una notevole percentuale della superficie agraria.

*Consistenza delle trattrici, delle derivate, delle operatrici semoventi e dei motori.*

ANNI	Trattrici	Derivate	Operatrici semoventi	Motori vari
1939 . . . . .	40.202	—	—	32 163
1950-52 (media). . . . .	68.198	12.334	2.409	74.050
1953-55 (media). . . . .	123.478	15.592	4.595	135.416
1956 . . . . .	168.307	15.357	7 034	177.358
1957 . . . . .	188.047	14.931	7.249	203.982
1958 . . . . .	207.131	14.507	(a) 54.062	193.536

(a) Incluse le motofalciatrici considerate negli anni precedenti fra i motori vari.

Non minore influenza nell'aumento delle produzioni unitarie e complessive e nel mutamento di determinate tendenze hanno esercitato, e più ancora eserciteranno, oltreché l'allevamento di animali selezionati da carne e da latte, il diffuso impiego di sementi elette e di fertilizzanti.

Nel settore zootecnico si presenta un vasto campo di proficua operatività che dovrà certamente impegnare lo sforzo maggiore degli agricoltori nei prossimi anni, non

essendovi dubbio sulla necessità di orientare la produzione verso una espansione dei prodotti animali che, come s'è detto, presentano favorevoli prospettive di mercato. Problema anche connesso alla meccanizzazione, il cui sviluppo comporta la graduale sostituzione del bestiame da lavoro con bestiame da reddito.

Per quanto riguarda i fertilizzanti, si constata che i consumi si sono incrementati con ritmo pressoché costante ed in misura sensibile. Rilevante è stato l'aumento nell'im-

piego dei concimi potassici che, con riferimento al 1939, si è quintuplicato, soprattutto in conseguenza di una più razionale ed estesa coltivazione di piante industriali; ma più significativo ancora l'incremento degli azotati che costituiscono un'arma potente per l'esercizio di una agricoltura intensiva.

I nostri consumi si mantengono tuttavia a livelli inferiori a quelli dei Paesi della Comunità europea; per citare soltanto alcuni esempi, la Francia e la Germania consumano, rispettivamente, per ettaro, chilogrammi 22,7, 66,6 di azotati e chilogrammi 40,8, 68,8 di anidride fosforica.

*Elementi fertilizzanti contenuti nei concimi chimici distribuiti negli anni dal 1939 al 1958.*

ANNI	AZOTO		ANIDRIDE FOSFORICA		OSSIDO POTASSICO	
	1.000 quintali	Kg/ettaro	1.000 quintali	Kg/ettaro	1.000 quintali	Kg/ettaro
1939 . . . . .	1 534	9,4	3 164	19,4	148	0,9
1947-48. . . . .	880	5,4	1.588	9,7	122	0,7
1950-51. . . . .	1.545	9,3	3 074	18,5	240	1,4
1953-54. . . . .	2 100	12,7	3 973	23,9	377	2,3
1954-55. . . . .	2 379	14,3	4.246	25,5	466	2,8
1955-56. . . . .	2.539	17,2	4 215	28,5	570	3,9
1956-57. . . . .	2.739	18,5	4 000	27,0	599	4,1
1957-58. . . . .	2 730	18,5	3.820	25,8	660	4,5

In conclusione, si può affermare che ad un ulteriore progressivo aumento dei capitali di esercizio — macchine, bestiame, fertilizzanti, anticrittogamici, sementi elette — è strettamente legata la possibilità di elevare il tono generale dell'agricoltura e di portarla su posizioni di piena aderenza alle prospettive di mercato.

Si stima che attualmente il capitale agrario rappresenti soltanto il 24 per cento del complessivo capitale su cui si esercita l'agricoltura (nel Mezzogiorno non supera il 17 per cento), mentre nei Paesi ad economia più sviluppata l'incidenza è nettamente superiore.

**B) TENDENZE EVOLUTIVE DELLE STRUTTURE AGRARIE.**

Le strutture fondiarie della nostra agricoltura, che denunciano ancora sostanziali ed estese deficienze, condizionano e talvolta rappresentano una remora all'ulteriore sviluppo agricolo. In un periodo di vivace dinamica come l'attuale, si accresce la necessità di trasformare e migliorare le strutture e non solo nell'ambito aziendale; problema estremamente complesso e differenziato che esige

sovente cospicui investimenti finanziari la cui redditività, salvo casi particolari, si mantiene a livelli modesti e si sviluppa lentamente.

Ciò spiega come il processo di adeguamento dell'agricoltura alle mutate esigenze economiche e sociali, si manifesti quasi sempre in ritardo; fenomeno, questo, che, sia pure in diverse proporzioni, riguarda anche altri Paesi.

Nel trattare di strutture non si può tacere che in un'agricoltura concepita e realizzata con criteri che non lascino nulla al caso ed all'improvvisazione, l'impresa assume, sempre più, un'importanza decisiva; ciò vuol dire che l'esercizio aziendale richiede uomini dotati di sicure capacità che impegnino in modo continuativo la propria attività nel disbrigo degli affari ad esso connessi; che, in sintesi, riassumano in sé quei requisiti di cui deve essere provvisto chiunque intenda far professione di libero imprenditore.

Da questi motivi fondamentali si trae la conclusione che vengono a porsi ai margini del mondo rurale, sino a rimanerne esclusi, coloro che identificano l'attività agricola con il solo diritto di proprietà.

Se ne deduce altresì che sempre più peso nella dinamica aziendale viene ad acquistare il lavoro, la cui giusta collocazione in essa pone problemi di razionale e stabile occupazione di manodopera, di equi rapporti sindacali, di condizioni civili di esistenza.

La naturale insopprimibile aspirazione alla proprietà dei lavoratori agricoli (mezzadri, braccianti, compartecipanti, piccoli affittuari) ha poi determinato, specialmente in questi ultimi anni, un vasto processo di trasferimento della terra che è fenomeno comune a tutte le Nazioni europee.

*Piccola proprietà contadina formata  
con il ricorso alle provvidenze delle leggi  
dal 1948 al 1959.*

	Superficie trasferita (ettari)	Importo (lire)
1. — Acquisti con le sole agevolazioni fiscali.	779 172	349.816 920 000
2. — Acquisti con le agevolazioni fiscali e		
a) con interventi della Cassa della piccola proprietà contadina . . . . .	41 431	13 308 840.000
b) sussidio dello Stato fino al 10 per cento nella spesa di acquisto . . . . .	8 123	5 369.795 000
c) mutui finanziati con fondi degli Istituti di credito agrario ed assistiti con il concorso dello Stato dal 3,50 per cento al 4,50 per cento nel pagamento degli interessi . . . . .	98 615	29 684 653.000
d) mutui a tasso di favore del 3,50 per cento finanziati con fondi anticipazioni statali . . . . .	10.007	3 666 169 000
TOTALI . . . . .	937 348	401.846 377.000

Si tratta, quindi, di una tendenza generale che non solo deve essere riguardata come elemento positivo di progresso nelle campagne, ma come fenomeno da incoraggiare anche perché le note capacità colonizzatrici della proprietà contadina rappresentano un lievito

dal quale certamente la nostra agricoltura potrà trarre ulteriore vantaggio per l'intera collettività.

È d'altra parte opinione unanime che siano da scoraggiare le iniziative volte a creare proprietà prive di quelle dimensioni economiche adatte alla vita ed al lavoro di una normale famiglia e che non consentono l'esercizio di una moderna agricoltura; il che si riallaccia ad altro fondamentale problema di carattere strutturale che si identifica con la frammentazione e la polverizzazione terriera. Questione che dovrà essere sollecitamente affrontata con strumenti e mezzi all'uopo specificatamente preordinati.

Merita anche di essere sottolineato il ruolo di primo piano che vengono ad assumere le attrezzature complementari di lavorazione e trasformazione dei prodotti della terra, organicamente inserite nel circuito dell'attività agricola.

Si tratta, certamente, di un problema tradizionale sul quale, peraltro, si innestano esigenze e prospettive nuove proprio in dipendenza della profonda evoluzione che hanno subito i rapporti dell'agricoltura con il mondo esterno.

La crescente richiesta del mercato di prodotti genuini, di buona qualità, con caratteristiche chimiche ed organolettiche costanti, la necessità di scaglionare nel tempo l'immissione al consumo dei prodotti anche al fine di una giusta tutela del prezzo, l'opportunità di avvicinare, per quanto possibile, la produzione al consumo onde ridurre i costi di distribuzione, sono motivi tutti, che stanno a dimostrare quale grande interesse rivesta il potenziamento delle industrie agrarie, che deve fare soprattutto perno su impianti modernamente attrezzati, di medie e grandi dimensioni.

I piccoli opifici, dove non trovano economico impiego macchine e mezzi moderni e dove, quindi, i sistemi di lavorazione non sempre e dappertutto passano tenere il passo con le nuove tecniche, devono comunque inserirsi ed integrarsi in un sistema di più vaste dimensioni che traggono da un più ampio circuito di organizzazione, sì cooperativistico e consorziale, ma di impostazione e respiro industriale, la capacità e la forza di rispondere alle perentorie richieste della moderna organizzazione di mercato e delle crescenti esigenze dei consumatori.

Perciò, la tendenza ad istituire impianti organizzati su base cooperativa o consorziale, già diffusamente affermatasi in molte zone dell'Italia settentrionale, rappresenta un indirizzo di grande interesse che dovrà trovare

più estese applicazioni, in particolar modo nei territori centro-meridionali e per i settori ortofrutticolo, vinicolo ed oleario.

Nel quadro generale delle strutture agrarie bisogna ricordare che in molte plaghe della collina e della montagna — e non solo del Mezzogiorno — l'avvenire dell'agricoltura è strettamente condizionato alla realizzazione di opere interaziendali — acquedotti, strade interpoderali, elettrodotti — in difetto delle quali non sono ipotizzabili condizioni di vita civile.

Si tratta di manufatti che normalmente vengono classificati nella categoria delle opere sociali per distinguerle da quelle cui si attribuisce un alto coefficiente di produttività; distinzione evidentemente inesatta se si considerano i benefici di carattere indiretto — ma sostanziali — derivanti dall'esecuzione di quelle infrastrutture la cui mancanza talora annulla il valore dei terreni che poggia sulla presenza del lavoratore agricolo. Non soltanto infatti la razionale concezione democratica promuove condizioni di vita civili e dignitose per tutti i

cittadini, ma la stessa esigenza di garantire all'espansione della produzione agricola una manodopera qualificata richiedono che siano garantite — compatibilmente con la particolare caratterizzazione dell'insediamento rurale — le possibilità offerte dal moderno progresso.

C) TENDENZE DELLA POPOLAZIONE AGRICOLA.

I censimenti del 1936 e del 1951 e la rilevazione delle forze di lavoro effettuate nel 1958 hanno dato conferma, precisando la dimensione del fenomeno, della progressiva diminuzione della popolazione attiva agricola, rispetto a quella attiva globalmente presente nel Paese. Riduzione invero sensibile ove si consideri che nello spazio di ventitré anni la percentuale è passata dal 47,7 per cento al 34,2 per cento e, in cifra assoluta, da 8.756.000 a 7.765.000 di unità. E ciò, nonostante che la popolazione lavoratrice agricola abbia un tasso di natalità superiore a quello medio nazionale.

*Popolazione attiva totale ed attiva agricola.*

	1936		1951		1958	
	1.000	%	1.000	%	1.000	%
Popolazione attiva totale. .	19.345	100,0	19.577	100,0	23.709	100,0
Popolazione attiva agricola.	8 756	47,7	8.261	42,1	7.765	34,2

Le cause che hanno determinato questo rilevante spostamento di popolazione sono, sostanzialmente, quelle già verificatesi in altri Paesi ad economia più progredita, dove lo sviluppo industriale e delle attività terziarie ha avuto modo di estrinsecarsi in epoca antecedente ed in misura superiore. Si tratta, quindi, di fenomeno che è in piena coerenza con la crescita economica del Paese, già ipotizzato dallo « Schema di sviluppo dell'occupazione e del reddito ». Nondimeno, l'Italia presenta ancora, tra i Paesi della Comunità europea, il più alto indice di ruralità (Francia 27,5 per cento, Germania occidentale 16,5 per cento, Olanda 19,8 per cento, Belgio-Lussemburgo 13,9 per cento).

In linea generale la diminuzione relativa ed assoluta della popolazione rurale è da considerare favorevolmente per l'economia

nel suo complesso e, in particolare per l'agricoltura, che, in Italia, ancora sopporta un carico di energie umane sproporzionato alle sue intrinseche capacità, mentre la tecnica moderna, ed in particolar modo la meccanizzazione, riducono progressivamente il fabbisogno di lavoro.

Si aggiunga che a determinare il fenomeno della polverizzazione hanno non poco contribuito l'eccesso di pressione demografica sulla terra e la sostanziale povertà dei ceti agricoli, soprattutto nelle zone ad agricoltura estensiva.

A questo proposito è da osservare che, specialmente in questi ultimi anni, si sono manifestate situazioni preoccupanti. In sostanza viene constatato che, specie in alcune zone povere di montagna e di alta collina (ad esempio nell'appennino tosco-emiliano)



si verificano repentini e cospicui trasferimenti di popolazione senza avvio di quel tipo di agricoltura nuova (agro pastorale-zootecnico) che appare più adatto a quei territori. Cosicché, il brusco abbandono dei poderi, che restano inutilizzati, costituisce una remora alle successive trasformazioni.

Inoltre, anche in territori che non presentano fenomeni di sovrappopolazione, a discreto o buon potenziale produttivo, dove talora fa difetto manodopera specializzata, si manifestano iniziali fenomeni di trasferimento, da parte di addetti agricoli, ad altre attività. Merita attenta considerazione la circostanza che la riduzione avviene talora non già per interi nuclei familiari, ma nell'ambito degli stessi, limitatamente alle forze giovani e valide, determinando un graduale processo di invecchiamento delle famiglie agricole nelle quali le unità consumatrici tendono a sovraccaricare quelle lavoratrici.

È chiaro che ad evitare o contenere i lamentati fenomeni entro linee di un progressivo graduale ridimensionamento della popolazione agricola, occorrono particolari e coordinati interventi che, peraltro, non possono esaurirsi in campo agricolo, ma devono investire l'economia generale delle zone interessate. Questi interventi devono, tra l'altro, rivolgersi alle giovani leve contadine, alle quali occorrerà dare un'istruzione professionale di carattere eminentemente pratico ed applicativo che consenta loro di tradurre in concreto quelle tecniche colturali dalle quali in gran parte dipende l'aumento dei redditi.

#### D) TENDENZE DEI REDDITI.

Il raffronto dei dati che esprimono il valore della produzione lorda vendibile con quelli del prodotto netto, sta a dimostrare come gli incrementi percentuali di questi ultimi abbiano seguito un andamento che, sostanzialmente, non si discosta dai primi anche se si sono mantenuti ad un livello lievemente inferiore. Infatti, con riferimento al 1951, nel biennio 1957-58 si è registrato mediamente un aumento della produzione lorda del 24 per cento e del prodotto netto del 20 per cento.

Tali elementi complessivi, in quanto riassumono situazioni molto diverse, non possono che avere significato indicativo, pur esprimendo una realtà globale che indurrebbe a ritenere la produttività dei mezzi tecnici acquistati dall'agricoltura non sempre ed ovunque proporzionata ai capitali investiti. Circostanza che troverebbe convalida nel

fatto che il loro impiego chiede una preparazione professionale che a volte fa difetto.

A parte tale considerazione, il prodotto netto per persona attiva addetta all'agricoltura ha segnato costanti ed apprezzabili miglioramenti, tanto da portarsi, in termini reali, da 261.488 lire nel 1951 a 343.312 lire nel 1958; incremento in parte determinato dalla diminuita popolazione attiva che, per gli anni indicati, ha registrato un decentramento di 496.000 unità.

Ciò nonostante, la partecipazione della agricoltura alla formazione del reddito nazionale ha registrato via via valori decrescenti: dall'aliquota del 28,4 per cento per il 1951 si è scesi a quella del 22,6 per il 1958. Di conseguenza, pur essendo la popolazione agricola diminuita in senso assoluto e relativo, si è accentuato il distacco tra i redditi percepiti dagli addetti all'agricoltura e quelli percepiti dagli addetti ad altre attività economiche. Infatti, la differenza tra il reddito medio giornaliero che nel 1951 risultava pari a lire 549, si è portata nel 1958 a lire 762.

Tale situazione, certamente di comune conoscenza, esprime, in una generale prospettiva, un indice di depressione che pienamente giustifica l'adozione di provvidenze eccezionali a favore dell'agricoltura.

Anche altrove si riscontra un analogo fenomeno di minore redditività dell'agricoltura; ove il riferimento si faccia con i Paesi dell'Europa occidentale si nota però che i livelli più bassi di reddito realizzati da quegli agricoltori consentono ad essi un'autonomia ed un benessere che non hanno generalmente riscontro in Italia, se non in situazioni particolari.

Sul piano regionale, gli squilibri sono talora più gravi di quelli espressi dai dati medi nazionali e ciò riguarda in genere le zone più povere nelle quali, sovente, il tasso di ruralità si mantiene elevato sia per i maggiori indici di natalità sia per le minori occasioni di lavoro offerte dall'ambiente esterno.

Nei riguardi della distribuzione del reddito tra i vari fattori della produzione è rilevante la circostanza — del resto già posta in evidenza — che il lavoro assorbe parte prevalente del prodotto netto aziendale e che la sua incidenza è venuta progressivamente aumentando sino a raggiungere nel biennio 1957-58 una aliquota stimata intorno al 71 per cento; il lavoro dipendente vi partecipa in ragione del 16 per cento.

Si calcola, invece, che il reddito fondiario non abbia subito, nell'ultimo periodo di tem-

po, apprezzabili variazioni in valori assoluti e sia diminuito rispetto al reddito globale, di cui rappresenta circa il 20 per cento.

*Popolazione attiva e prodotto netto.*

	1951	1955	1957	1958
<b>Settore agricolo:</b>				
popolazione attiva %	42,1	39,8	35,1	34,2
prodotto netto complessivo . . . . %	28,4	25,7	22,5	22,6
prodotto netto giornaliero per unità attiva . . . . L.	685	820	906	981
<b>Altri settori:</b>				
popolazione attiva %	57,9	60,2	64,9	65,8
prodotto netto complessivo . . . . %	71,6	74,3	77,5	77,4
prodotto netto giornaliero per unità attiva . . . . L.	1.234	1.530	1.687	1.743

PARTE II.

**LINEAMENTI DI UN PROGRAMMA  
DI POLITICA AGRARIA**

I. — ORIENTAMENTI DI BASE

A) DIRETTIVE DI POLITICA AGRARIA IN ALCUNI STATI DELL'EUROPA OCCIDENTALE.

Delineati gli aspetti essenziali del processo evolutivo dell'agricoltura italiana ed i problemi che ad esso si riconnettono, è opportuno chiarire i criteri cui dovrà ispirarsi un programma di politica economica che, in piena aderenza alla realtà, considerata nelle sue molteplici manifestazioni, sia in grado di provocare un generale decisivo progresso dell'attività agraria e, quindi, un maggior benessere per le classi rurali.

Per meglio inquadrare i temi in trattazione, non riuscirà inopportuno rilevare come i provvedimenti di politica agraria adottati dai vari Paesi europei sostanzialmente seguano due fondamentali orientamenti. Il primo è rivolto a rendere più efficienti e funzionali le strutture produttive considerate nella più ampia accezione del termine; non solo, quindi, diretto a provocare la migliore organizzazione nell'ambito aziendale, ma a stabilire

le condizioni, al di fuori di essa, idonee ad assicurare un sano e durevole progresso agricolo. Il secondo ha per scopo il sostegno dei prezzi sia nel corso dell'anno sia in momenti particolarmente critici.

Da una parte, quindi, politica diretta al miglioramento strutturale mediante il totale o parziale finanziamento degli investimenti pubblici o privati — talora, quest'ultimi, resi obbligatori —; dall'altra, politica diretta ad influenzare o determinare la formazione dei prezzi con conseguente trasferimento degli oneri sui consumatori o sull'Erario.

Questi, in sintesi, gli indirizzi seguiti nei principali Paesi europei.

*Gran Bretagna.*

La situazione inglese presenta caratteristiche del tutto particolari in relazione alla politica di preferenza imperiale che esclude la possibilità che i prodotti agricoli del Commonwealth possano essere colpiti da dazi o da sostanziali restrizioni.

D'altra parte viene attuata una politica di aiuti all'agricoltura mediante integrazione di prezzi dei prodotti la quale comporta un onere per lo Stato di 338 milioni di sterline, pari a circa 590 miliardi di lire.

*Olanda.*

La politica dei prezzi mira a mantenere un minimo reddito alla popolazione agricola; finalità che è resa più difficile per il fatto che quasi la metà della produzione viene esportata. Per molti prodotti lo Stato garantisce un prezzo minimo (latte, grano, zucchero, segale, cereali, foraggiere e patate per uso industriale).

Si calcola che il prezzo del latte — che costituisce un quarto del valore della produzione — sia sostenuto con pagamenti integrativi dello Stato per circa 12 lire al litro.

Per i cereali le integrazioni sono state di 54 milioni di fiorini pari a 9 miliardi di lire. La bietola da zucchero ha pure un prezzo garantito e gli oneri per realizzarlo sono a carico del consumatore.

La politica per il miglioramento delle strutture agricole è largamente attuata in Olanda; sono note le grandi imprese miranti alla conquista di nuove terre e l'azione diretta alla ricomposizione dei fondi frammentati. È in atto un vasto programma, che ha avuto inizio fin dal 1951, per eliminare la tubercolosi bovina. Le varie istituzioni (credito, cooperazione, insegnamento e propaganda dimostrativa) hanno raggiunto un livello di alta efficienza.

*Francia.*

Sono stabiliti i prezzi per il grano, l'orzo, il mais, le bietole, le carni bovine e suine, le uova, che dovranno essere raggiunti nel 1961. Tale politica mira all'assestamento delle produzioni ed in particolare a mantenere l'attuale produzione di grano e della bietola da zucchero, ad aumentare quella dei cereali foraggeri (orzo, mais), a sviluppare la produzione di carni, anche in vista delle possibilità di esportazione nel M. E. C.

Le eventuali sovrapproduzioni vengono esportate a prezzi internazionali e le perdite divise tra agricoltori e Stato. Per il latte e gli olii commestibili si seguono invece altre regole, stabilendosi comunque misure di sostegno dei prezzi.

Gli interventi statali, volti al miglioramento delle strutture agricole, assumono peraltro grande importanza e si attuano nel quadro del Programma generale di sviluppo economico (piano di modernizzazione e meccanizzazione). Per il triennio 1954-57 il piano prevedeva:

insegnamento, ricerca, propaganda, 16 miliardi di franchi;

sovvenzioni (a carico dello Stato), 199 miliardi di franchi;

prestiti (a carico dello Stato), 379 miliardi di franchi;

crediti pubblici (a carico dello Stato), 99 miliardi di franchi.

*Germania Occidentale.*

Nella Repubblica federale tedesca (Paese prevalentemente importatore di prodotti agricoli) si è operato contemporaneamente nel settore dei mercati ed in quello dei miglioramenti strutturali.

La frammentazione della proprietà rappresenta uno dei più gravi problemi, interessando un'area pari a circa la metà di tutta la superficie agraria; si ritiene che oggi il conseguente problema della ricomposizione fondiaria sia stato affrontato nella proporzione del 40 per cento.

Ciò che maggiormente caratterizza la politica germanica è l'applicazione di un piano sistematico di interventi: « il piano verde », disposto con la legge agraria del 1955. Esso si differenzia da quelli degli altri Paesi in virtù dei suoi caratteri di elasticità applicativa. Lo Stato stabilisce l'ammontare annuo dell'impegno a favore dell'agricoltura; all'inizio di ogni anno viene presentata al Parlamento una

relazione sulla situazione agricola, in base alla quale viene disposta la erogazione dei fondi.

Scopo del « piano verde » è di realizzare la parità economica tra agricoltura ed altre attività. Nel 1956 il reddito del lavoro agricolo rappresentava mediamente il 68 per cento di quello industriale; la relazione per il 1958 constatata che solo nel 7,8 per cento della superficie agraria si avevano redditi di lavoro inferiori all'80 per cento di quelli industriali.

Non v'è dubbio che a questo sensibile accrescimento dei redditi agricoli abbia contribuito il programma di aiuti predisposti, ma il miglioramento è anche conseguente alla ulteriore diminuzione della popolazione rurale.

Il « piano verde » stabiliva aiuti all'agricoltura nella misura di 1.341 milioni di marchi (circa 220 miliardi di lire). Nel 1959, peraltro, i fondi messi a disposizione per il miglioramento delle strutture agricole, sono passati dal 30 al 43 per cento del totale, mentre sono stati ridotti i contributi per il sostegno dei prezzi, particolarmente per il latte e per sovvenzioni agli acquisti di fertilizzanti. In aggiunta agli stanziamenti del « piano verde » esiste, inoltre, uno speciale fondo di 500 milioni annui di marchi (75 miliardi di lire) per l'inserimento nell'agricoltura germanica dei profughi.

*B) ORIENTAMENTI DELLA POLITICA AGRARIA IN ITALIA.*

Questi brevi cenni chiariscono come — nonostante le profonde differenze che caratterizzano le politiche agrarie in rapporto anche alla specifica situazione di ciascun Paese — sia in atto, od in fase di espansione, un orientamento prevalentemente fondato sul miglioramento delle strutture agricole e delle condizioni di vita delle genti rurali e come, parallelamente — ad eccezione dell'Inghilterra — si manifesti una tendenza ad attenuare e non prolungare il sistema degli interventi massicci a sostegno dei prezzi.

Per quanto più direttamente ci riguarda conviene osservare che la politica sin qui seguita dall'Italia, ispirata al fermo concetto di evitare non giustificati protezionismi e di stabilire le premesse per una larga attivazione del commercio internazionale, ha posto l'agricoltura in condizioni di relativo vantaggio rispetto a quelle degli altri Paesi della Comunità europea, anche se indubbe difficoltà e problemi nuovi si sono posti in con-

nessione ad una politica di progressiva liberalizzazione.

D'altro lato, anche a voler prescindere dall'alto costo conseguente ad un sistema che faccia soprattutto perno sulle integrazioni statali dei prezzi per un Paese come il nostro dove l'agricoltura riveste una preminente importanza economica, sta di fatto che una tale politica sarebbe, comunque, da respingere nella considerazione che essa finirebbe per sopire le migliori energie, lo spirito d'iniziativa e finirebbe anche con il favorire strutture arretrate e carenti sotto il duplice profilo economico e sociale.

Questo non vuole affatto significare disinteresse o agnosticismo dello Stato nei riguardi della formazione di prezzi che consentano all'agricoltura di assicurarsi una equa remunerazione, essendo evidente l'opportunità — che del resto ha trovato da tempo concrete manifestazioni — di tutelare, entro giusti limiti, i risultati economici delle imprese e ciò specie per i settori produttivi in fase di espansione o di consolidamento, nonché di preordinare strumenti e mezzi che consentano di sottrarre i prodotti a repentine, dannose flessioni congiunturali.

È chiaro, comunque, che dovrà evitarsi di mantenere artificiosamente in vita produzioni per le quali non si presentino favorevoli prospettive di consumo interno ed estero, anche se un tale generale indirizzo potrà trovare temperamenti di carattere transitorio per situazioni particolari connesse, soprattutto, a problemi ed a esigenze di tutela del lavoro.

Sulla base di una tale impostazione appare evidente che lo sforzo finanziario dello Stato dovrà concretarsi in una organica serie di iniziative tutte sostanzialmente dirette a realizzare, in tempi ravvicinati, una moderna ed efficiente organizzazione dell'impresa agricola, sempre più proiettata verso i rapporti esterni e nella quale i diversi fattori che concorrono alla produzione trovino piena ed economica utilizzazione. Il che significa puntare decisamente ad una razionale ed integrale valorizzazione delle risorse intrinseche offerte dall'ambiente fisico, economico e dalle forze di lavoro in un'attività costantemente diretta — con i collegamenti che la vita moderna postula in sempre crescente misura — ad elevare livelli medi di produttività e, con ciò stesso, a ridurre progressivamente i costi aziendali.

Da una parte, quindi, azione stimolatrice, di orientamento e di pieno appoggio dello Stato affinché l'impresa possa stabilmente

acquisire struttura, capacità operativa ed ordinamento atti ad assicurare il massimo rendimento economico e nuove occasioni di lavoro, dall'altra azione diretta ed incisiva sia per consentire agli operatori, in particolare modo ai piccoli, di fruire in larga misura di alcuni fondamentali servizi che allo Stato spetta di assicurare e di rendere viepiù efficienti, sia per eliminare, o quanto meno attenuare, deficienze di fondo che ancora permangono in molte plaghe e che rappresentano altrettante remore ad un coordinato sviluppo economico.

È, altresì, chiaro che il programmato piano quinquennale dovrà attuarsi in relazione alle singole concrete realtà ambientali, naturalmente considerate e valutate nella più ampia prospettiva nazionale e con riguardo agli altri settori economici. Ed è evidente che in tale sede dovranno essere considerate con particolare riguardo le esigenze del Mezzogiorno e delle zone sottosviluppate del centro-nord, in specie per quanto concerne le infrastrutture.

Occorrerà ugualmente che l'intervento pubblico abbia sempre presente la necessità di rivolgere particolari cure alla formazione professionale ed all'assistenza dei giovani, così come non dovrà essere sottovalutato il contributo che potrà recare la donna allo sviluppo ed alla prosperità delle aziende contadine.

Sarà bene, altresì, precisare che i proposti interventi, nonostante le cospicue dimensioni finanziarie da cui sono assistiti per un congruo periodo di anni, non possono compiutamente soddisfare tutte le molteplici esigenze che si pongono nel settore agricolo. Infatti, la soluzione di alcuni specifici problemi investe la competenza di altri Dicasteri per modo che nelle forme ritenute più idonee dovranno essere ricercate — come del resto si è già provveduto per alcuni settori — le soluzioni atte a rimuovere gli impedimenti a quello sviluppo agrario di cui il previsto Piano rappresenta la fondamentale base operativa.

D'altra parte, nell'ambito stesso dei compiti propri del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, saranno oggetto di particolari sollecite trattazioni i problemi riguardanti i miglioramenti fondiari obbligatori, la modifica ad alcuni istituti del credito agrario, la piccola proprietà contadina in correlazione alla ricomposizione fondiaria nonché quello attinente ad una più adeguata organizzazione delle strutture periferiche della Amministrazione.

## II. — CONSIDERAZIONI SU ALCUNI PROBLEMI ESSENZIALI.

### A) RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA.

Ad assecondare la profonda evoluzione della struttura produttiva dell'agricoltura italiana ed a far sì che gli investimenti pubblici e privati conseguano il più alto rendimento economico e sociale, viene riconosciuta la necessità di un sostanziale potenziamento dei servizi di assistenza tecnica. Essi, in rapporto all'ampiezza e natura dei compiti ed alla consistenza numerica degli operatori agricoli, rivestono carattere spiccatamente pubblico, anche perché non sembra che lo Stato possa rimanere estraneo alla formazione di quei generali orientamenti che riescono utili all'intera collettività.

Ciò è tanto più necessario perché la possibilità di conseguire i fondamentali obiettivi di un'organica politica di sviluppo in gran parte dipende da una consapevole, qualificata e responsabile azione in sede aziendale.

Il nostro Paese certamente vanta, in questo campo, tradizioni nobilissime ed è lecito affermare che tanta parte del progresso compiuto negli ultimi decenni è la risultante dell'opera illuminata, perseverante e sagace di uomini di grande esperienza e di sicura capacità.

Non si tratta, quindi, di ricercare ed attuare soluzioni nuove, ma, piuttosto, di rinvigorire ed aggiornare gli istituti ed i mezzi, in modo che la conseguente azione possa articolarsi capillarmente e svolgersi con sistemi e metodi in tutto aderenti agli scopi che si intendono perseguire.

L'assistenza dovrà naturalmente rivolgersi in maniera prevalente alle imprese familiari ed alle nuove leve ed avere come preciso obiettivo l'azienda, nelle sue molteplici manifestazioni interne ed esterne. Si tratta, cioè, di un'attiva collaborazione gratuitamente fornita, intesa ad ampliare le conoscenze dell'imprenditore, in modo che egli possa compiere le scelte più rispondenti all'obiettiva situazione di tempo e di luogo.

D'altro canto, affinché i predetti servizi possano compiutamente esplicare le loro attribuzioni, si rende indispensabile assicurare un parallelo potenziamento delle ricerche di mercato e della sperimentazione agraria: la tempestiva e corretta acquisizione di elementi sulle tendenze e prospettive di mercato e su nuovi ritrovati tecnici, costituisce, infatti, la

condizione essenziale per una efficiente attività divulgativa.

Per quanto in particolare riguarda la sperimentazione viene riconosciuta l'opportunità di migliorarne le strutture e di adeguarne l'attività alle concrete esigenze del mondo produttivo onde possa divenire un sempre più valido strumento di progresso.

### B) AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE.

Si è detto che in una moderna ed efficiente organizzazione aziendale risiede la salute e la prosperità dell'impresa agricola. Ed è appena il caso di aggiungere che a realizzare una tale situazione ottimale concorrono, in grado diverso, elementi eterogenei in relazione all'infinita gamma di condizioni che nella realtà si presentano.

È tuttavia certo che vi partecipano, e sovente in misura cospicua, le strutture e le attrezzature fondiarie nel senso che da una loro minore o maggiore rispondenza o disponibilità può dipendere l'attuazione o meno di determinate iniziative e, talora, lo stesso risultato economico dell'impresa. D'altra parte la modifica di ordinamenti produttivi, nuovi o più idonei insediamenti contadini, l'introduzione di aggiornate tecniche colturali e simili, rendono indispensabili investimenti, senza l'ausilio dei quali non sarebbe possibile realizzare determinate finalità in sede produttiva.

Visto il problema nella sua interezza, può, quindi, dirsi che il previsto ulteriore sviluppo dell'agricoltura postula un vasto processo di ammodernamento delle strutture che occorrerà soprattutto indirizzare verso opere di sicura e rapida produttività, verso soluzioni organiche che considerino tutti gli aspetti aziendali e, in ogni caso, verso attività che possibilmente determinino una maggiore e più stabile occupazione.

In tale processo svolge ancora un ruolo di grande importanza l'attività di bonifica, specie se indirizzata al completamento di programmi già ultimati, a creare le premesse per l'introduzione di nuovi ordinamenti produttivi ed a raggiungere, quindi, una più intensa utilizzazione delle risorse del suolo.

È tra le iniziative di rapida ed elevata redditività, ha rilievo preminente la pratica irrigua, singolarmente e collettivamente attuata, non solo nelle zone a vocazione tradizionale ma anche, e soprattutto, in quelle di collina nelle quali le colture seguono i vecchi schemi che possono essere portati

su posizioni del tutto nuove mediante l'utilizzazione parsimoniosa ma provvidenziale delle risorse naturali opportunamente convogliate e raccolte.

Uno sforzo particolare dovrà essere compiuto per un miglioramento e potenziamento delle produzioni pregiate con speciale riguardo all'olivicoltura, agrumicoltura e frutticoltura per corrispondere adeguatamente alle richieste dei mercati interni ed esteri.

#### C) CAPITALI DI ESERCIZIO E DI DOTAZIONE.

È stata già sottolineata l'importanza che nella organizzazione aziendale modernamente concepita rivestono i capitali di scorta e, in special modo, il bestiame e le macchine.

Lo sviluppo degli allevamenti presenta particolare interesse ai fini del miglioramento del patrimonio esistente, sia sotto il profilo quantitativo e dell'attitudine produttiva, per il vasto campo che si offre in questo settore alla produzione agricola in conseguenza delle previsioni di sensibili incrementi della domanda, sia sotto quello del risanamento sanitario che consente di aumentare la redditività della produzione zootecnica.

Con particolare favore va considerata la prospettiva di nuovi impianti zootecnici, soprattutto nelle zone del centro-sud in cui esistano condizioni adatte per la loro introduzione.

Lo slancio impresso alla meccanizzazione negli ultimi anni, soprattutto per effetto degli interventi statali, nella duplice forma della propaganda tecnica e delle agevolazioni finanziarie, merita di essere ulteriormente assecondato, specie per consentire l'approvvigionamento di macchine agricole ai piccoli operatori.

L'accentuarsi dell'importanza della figura dell'imprenditore nelle aziende agricole, con particolare riferimento a quelle di tipo familiare e la necessità di disporre di maggiori mezzi produttivi in rapporto alle tecniche moderne portano a ritenere ormai urgente l'aumento anche di quella parte del capitale di esercizio costituita da fertilizzanti, sementi ed attrezzi.

Acquista, pertanto, sempre più viva attualità il problema di fornire agli agricoltori ed in particolare ai più modesti, adeguati capitali a basso saggio d'interesse; in tal senso occorre una duplice azione di cui la prima intesa a far sì che gli Istituti ed Enti di credito rivolgano sempre maggiori cure a questo settore onde agevolare al massimo anche i piccoli prestiti, la seconda rivolta a

ridurre il costo del denaro entro limiti di sopportabilità, mediante un adeguato intervento statale che, peraltro, dovrà estrinsecarsi in forma snella per modo che dette operazioni si svolgano con la dovuta correttezza bancaria.

#### D) COOPERAZIONE.

Si è già rilevato che alle imprese agrarie, specie alle piccole, occorrono — per poter elevare al massimo la potenzialità economica — strumenti che consentano un ulteriore perfezionamento degli organismi associativi, soprattutto nei due grandi settori dell'uso in comune dei mezzi tecnici e della trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.

A queste esigenze può rispondere prevalentemente una organizzazione cooperativistica estesa a vasto raggio, per modo che le imprese agrarie singole, e le piccole in particolare, siano completate ed integrate con la cooperativa in una grande impresa, realizzandone i risultati economici ottimali.

La cooperazione, strumento di solidarietà umana e di progresso sociale, consegue l'obiettivo di formare e sviluppare la capacità imprenditoriale dei produttori agricoli, chiamati a partecipare a più complessi e completi fattori economici; di fornire ai soci i servizi tecnici a condizioni più vantaggiose, determinando una riduzione dei costi finali; di lavorare, trasformare e conservare in comune i prodotti e quindi di valorizzarli; d'intervenire nel processo distributivo dei prodotti assicurando, attraverso la regolazione del loro afflusso al mercato, una stabilità dei prezzi e perciò acquisendo all'agricoltore la iniziativa di determinarli e di non subirli.

In linea generale la formazione di un solido movimento cooperativistico può essere conseguita anche assecondando le tendenze associative che spontaneamente si manifestano ed utilizzando i risparmi che i singoli agricoltori riescono a destinare alle attività comuni. Se si vuole far leva sulla cooperazione per conseguire una crescita notevole relativamente rapida del mondo agricolo, occorre accelerare il movimento e favorire l'afflusso dei capitali necessari per la costruzione delle attrezzature collettive.

Va in particolare facilitata la costituzione di associazioni di secondo grado, capaci di affrontare quei problemi che, per la loro entità, esorbitino dall'ambito delle organizzazioni di primo grado (centrali del vino, dell'olio, ortofrutticole, centri di conservazione, « catena del freddo »).

Nelle zone più depresse poi, dove lo spirito associativo è lento a svilupparsi per deficienza organica dell'ambiente economico, dove cioè l'eventuale formazione di modeste quantità di risparmio scaturisce dalla rinuncia dei contadini all'appagamento dei bisogni di prima necessità, l'intervento dello Stato spingersi fino alla costruzione in proprio delle attrezzature e, contemporaneamente, dovrà sollecitarsi il sorgere di sani organismi cooperativi destinati ad utilizzarle.

**E) ORGANISMI E ENTI DI SVILUPPO.**

La realtà agricola italiana presenta tre aspetti fondamentali: situazioni ad alto livello produttivo, quali ad esempio, quelle della valle padana, della pianura vesuviana, della fascia litoranea adriatica, della zona agrumicola siciliana; situazioni ad alta suscettività, quali quelle del Delta padano, della pianura maremmana, del Tavoliere delle Puglie, delle pianure litoranee irrigabili; situazioni di scarsa suscettività, quali quelle delle più aspre zone alpine e appenniniche.

Nelle plaghe del primo tipo dovrà essere seguita una politica di consolidamento e di miglioramento.

Nelle terre caratterizzate da alta suscettività, man mano che questa è messa a valore, è possibile creare nuovi e ben remunerati posti di lavoro, sia in agricoltura che nella connessa industria.

Nei territori aventi scarsa suscettività, specie alle colture agrarie, l'alleggerimento della pressione di manodopera sull'agricoltura, può consentire la destinazione di gran parte di tali terre a forme di valorizzazione più adatta ai particolari ambienti. Ciò non significa che dette zone vadano escluse dall'applicazione del programma; significa, invece, che dovranno essere considerate realisticamente le possibilità di uno sviluppo economico consono alle loro caratteristiche, promuovendo sistematicamente tutti gli investimenti a carattere sociale, diretti a migliorare le generali condizioni di vita.

Proprio al fine di conseguire tale sviluppo, concepito e studiato per territori omogenei, si manifesta l'opportunità di dare ai consorzi di bonifica, agli enti di colonizzazione ed agli enti di riforma una nuova struttura che li renda idonei a divenire organismi promotori di un ordinato progresso dell'agricoltura per zone a configurazione agronomica omogenea: dovrà essere data loro la possibilità di operare nel campo della formazione di nuova proprietà contadina, di

assistere le aziende nell'organizzazione sia della produzione agricola che della trasformazione industriale e valorizzazione commerciale dei prodotti ed, in genere, nel miglioramento delle strutture aziendali e dell'ambiente in cui vive ed opera la gente rurale.

**F) PROPRIETÀ CONTADINA.**

Abbiamo già rilevato, come l'importanza della impresa contadina nelle sue varie forme, ma essenzialmente in quella della proprietà coltivatrice, vada via via crescendo. Le critiche che ad essa si muovono hanno validità solo in quanto considerino tipi anormali o patologici d'impresa contadina e non il tipo più efficiente di essa, rappresentato dal podere familiare autonomo. Non sembra pertanto sostenibile la tesi secondo la quale l'impresa contadina sia indirizzata verso l'autoconsumo e non possa quindi ben rifornire i mercati, che non consenta la meccanizzazione delle operazioni campestri, che non abbia capacità di progresso e simili.

Il paventato evolversi delle strutture fondiarie verso la frammentazione e polverizzazione aziendale, è da imputarsi piuttosto all'accesso di popolazione agricola e non al tipo familiare di per se stesso; la riduzione in atto della pressione demografica nel settore già rende meno preoccupante tale problema.

L'evoluzione agricola italiana, a questo riguardo, segue quindi le linee di quella di tutta l'Europa occidentale e degli Stati Uniti.

*Impresa familiare in Italia.*

	Superficie pro- duttiva %	Superficie lavorabile %
Proprietà coltivatrice . . . .	36,6	40,0
Affittanza coltivatrice . . . .	18,0	18,0
Colonia parziaria appoderata.	15,0	20,5

Nell'Europa occidentale, infatti, qualora si escludano parti dei territori meridionali, rivieraschi del Mediterraneo e della Gran Bretagna, si nota la quasi assoluta prevalenza di imprese agricole a base familiare, attuate

spesso su terra di proprietà del contadino oppure in affitto o, caso meno frequente, concessa a mezzadria.

*Percentuale della superficie agraria composta da aziende in proprietà o in affitto inferiori a 20 ed a 50 ettari.*

PAESI	Fino a 20 ettari	Fino a 50 ettari
Finlandia . . . . .	75	89
Svezia . . . . .	57	80
Norvegia . . . . .	85	91
Danimarca . . . . .	52	82
Belgio . . . . .	73	82
Olanda . . . . .	62	95
Francia . . . . .	52	82
Germania occidentale . . . . .	67	93
Svizzera . . . . .	82	94
Italia . . . . .	46	80

Dopo la prima guerra mondiale i maggiori schieramenti politici del nostro Paese guardavano alla proprietà contadina con particolare interesse; dopo la seconda guerra, sono stati molti gli incentivi allo sviluppo di essa: le facilitazioni creditizie, la Cassa per la proprietà contadina, la colonizzazione delle terre latifondistiche connessa alla riforma fondiaria.

Si ritiene pertanto che l'orientamento, volto a creare le strutture di base su cui l'impresa contadina meglio può consolidarsi, a difendere la famiglia, a regolare il funzionamento di istituzioni agricole quali il credito e la cooperazione, sia sempre più meritevole di sostegno.

Nello stesso tempo, si impone la necessità di eliminare, con perseverante azione, le forme terriere anormali, che circostanze particolari hanno determinato e che compromettono il razionale esercizio agricolo; trattasi, in particolare, dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione, già ricordati.

A tal fine una adeguata legislazione che coordini le leggi fin qui emanate in materia di proprietà contadina ed affronti il problema della frammentazione e polverizzazione potrà essere elaborata non appena sia ultimata la

inchiesta promossa con la legge 15 ottobre 1957, n. 1001, che consentirà di conoscere le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione geografica del fenomeno.

G) LA RIFORMA FONDIARIA.

Nel quadro degli interventi per la colonizzazione adeguato posto spetta all'ultimaazione della riforma fondiaria. È noto come le disponibilità finanziarie previste dalla legge 21 ottobre 1950, n. 230, e dalla legge 9 luglio 1957, n. 600, non si siano rivelate sufficienti al completamento delle opere nella misura in cui erano state previste nei programmi iniziali. In conseguenza di ciò, fu necessario dimensionare i piani formulati a tal fine dagli enti di riforma.

Qualora non fosse possibile realizzare integralmente i programmi di completamento buona parte dei nuovi proprietari verrebbe esclusa dai benefici dell'assistenza dello Stato di cui hanno fruito coloro verso i quali l'opera di riforma fu indirizzata nei primi tempi con il ritmo e secondo le impostazioni iniziali.

Si verrebbe cioè a determinare un diverso trattamento per una medesima categoria di coltivatori, destinatari delle stesse norme di legge, introducendo così un discutibile criterio di discriminazione nell'intervento statale e, soprattutto, alternando la auspicata omogeneità dello sviluppo economico nelle campagne di nuova agricoltura.

Ma a queste considerazioni va aggiunta l'esigenza di far beneficiare delle provvidenze dello Stato anche la piccola proprietà coltivatrice preesistente all'attività di riforma situata nell'ambito dei diversi comprensori di intervento. Al soddisfacimento di tale esigenza provvede già la legge 9 luglio 1957, n. 600; essa però non ha potuto operare in misura adeguata per la insufficiente disponibilità finanziaria in rapporto al nuovo principio ed ai nuovi compiti in essa contenuti.

I finanziamenti previsti dal piano di sviluppo, pur essendo notevolmente inferiori a quelli ritenuti necessari già all'atto della presentazione della predetta legge n. 600, dovrebbero, secondo ben delimitati programmi, realizzare le strutture essenziali per la valorizzazione della proprietà contadina nei territori di riforma.

H) NUOVE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE.

Una considerazione particolare merita il fatto che nel contenuto della legge per lo sviluppo agricolo sono presenti contempora-



neamente in numerosi settori d'intervento le forme di agevolazione creditizia e di contributo in conto capitale.

Si tratta di un criterio cui ha indotto una lunga esperienza ed una serie di rilevazioni diffuse e reiterate.

C'è infatti una gran massa di produttori agricoli — specialmente piccoli coltivatori — che non hanno possibilità di ricorrere con utili e tempestivi risultati al credito o, nel ricorrervi, incontrano remore e difficoltà o sono psicologicamente restii o diffidenti. Sono invece solleciti e desiderosi di realizzare miglioramenti od innovazioni di alto valore economico, produttivistico o sociale se sono incoraggiati e largamente alleviati da contributi in conto capitale.

La duplice forma quindi delle agevolazioni creditizie e dei contributi in conto capitale ha questo preciso intendimento di assicurare la più larga e diffusa realizzazione delle finalità della legge con strumenti che rispondano alle varie situazioni di natura economico-sociale o psicologica che, a volta a volta, si presentano nel mondo agricolo italiano.

#### I) ALTRI PROBLEMI.

È stato già sottolineato che la legge quinquennale non pretende ovviamente — anche perché opera in un ambito di competenza ben definito — di esaurire i vasti e complessi problemi direttamente o indirettamente collegati con le finalità e le prospettive di sviluppo dell'economia agricola italiana.

In essa non possono, per esempio, essere contemplati i problemi riguardanti il settore fiscale e quello delle contribuzioni previdenziali, che pur rivestono particolare interesse. Ma si ritiene che nella opportuna sede e con la gradualità imposta dalle inderogabili esigenze del bilancio dello Stato, il problema verrà progressivamente affrontato, soprattutto nei suoi aspetti di più spiccato contenuto sociale o in quelli di una più equa distribuzione degli oneri in relazione ai redditi effettivi.

Per alcuni di essi, particolarmente urgenti, si è provveduto con la presentazione di appositi disegni di legge, già all'esame del Parlamento.

Per altri, non meno importanti, sono in fase avanzata gli studi che dovranno condurre al più presto alla predisposizione degli schemi di provvedimenti legislativi.

Vi è infine l'esigenza di facilitare l'attuazione del piano quinquennale, coordinandone le direttive con i programmi e le attività

di altri settori: ciò potrà essere realizzato agevolmente attraverso gli organi di coordinamento, generali e speciali, previsti dalla vigente legislazione.

Si ritiene pertanto che il piano non sia solo uno strumento di imponenti dimensioni finanziarie per determinare ed orientare lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura italiana, ma una occasione preziosa per affrontare i vari problemi collegati con il progresso economico e civile delle campagne italiane.

### PARTE III.

#### ILLUSTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

##### I. — ILLUSTRAZIONE DEGLI ARTICOLI

Nelle prime due parti della presente relazione sono stati ampiamente esposti i dati tecnici, economici e sociali, i problemi e le prospettive di sviluppo che caratterizzano l'attuale situazione dell'agricoltura italiana.

Essi costituiscono le indispensabili premesse per intendere e valutare l'iniziativa legislativa del Governo, adottata per favorire un più rapido, razionale ed equilibrato sviluppo economico e sociale della nostra agricoltura.

In questa terza parte sono illustrati i criteri cui essa si ispira e cioè l'attuazione di un indirizzo di politica agraria, unitario ed organico che, nel quadro della realizzazione del massimo utile sociale, tenga adeguato conto dei multiformi aspetti della nostra economia, delle interferenze con cui essi reciprocamente si condizionano, ed in genere dell'incidenza di quei molteplici interessi che debbono trovare giusta soddisfazione e temperamento.

Quale strumento di tale organico indirizzo è stato predisposto l'unito disegno di legge che, con le assegnazioni previste, con le sostanziali innovazioni recate agli attuali ordinamenti e con l'istituzione di un sistema di coordinamento generale, intende dare un vigoroso impulso al progresso tecnico ed economico dell'agricoltura e porla in grado di competere vantaggiosamente con le concorrenti agricolture di altri Paesi.

Tali fini il disegno di legge si propone di attuare con la maggiore possibile ampiezza, organicità ed elasticità di interventi.

L'ampiezza degli interventi è strettamente correlata con quella dei fini tenuti presenti dal legislatore, i quali si identificano in una intensificazione della produttività e del red-

dito agricolo, attraverso un'azione adeguata alle molteplici esigenze dell'economia agricola nazionale. Inoltre il provvedimento è destinato a consentire interventi su tutto il territorio nazionale, ivi comprese le regioni a statuto speciale, pur nella necessaria graduazione di intensità di iniziative e di interventi, secondo i particolari bisogni locali.

Il carattere organico del disegno di legge risulta anzitutto dall'entità differenziata degli stanziamenti fissati per i vari settori d'intervento. Al riguardo va notato come il disegno di legge segua metodicamente lo svolgersi del ciclo produttivo agrario in tutto l'arco delle sue manifestazioni, da quella preliminare della ricerca e sperimentazione, a quella finale dell'utilizzazione dei prodotti agricoli. Non sono stati trascurati, d'altra parte, alcuni settori particolari, quali i territori montani, l'irrigazione e la bonifica, la piccola proprietà contadina: sicché in definitiva i vari interventi si compongono in un ordine di generale proporzione che tiene conto delle multiformi esigenze della agricoltura secondo la rispettiva importanza.

L'organicità della legge risulta altresì assicurata dalla prevista formazione di un piano generale quinquennale, e delle foreste, in cui dovranno essere indicati gli interventi, le opere e le iniziative che lo Stato riterrà necessario compiere, o agevolare e favorire, ai fini della realizzazione degli scopi enunciati nell'articolo 1. Peraltro l'attuazione del piano si verifica in un periodo poliennale: e ciò rende possibile determinare, con la maggiore precisione, l'attività da svolgere anno per anno, in seguito all'esame dei risultati conseguiti per i singoli settori e nei diversi ambienti. A tal uopo è previsto, all'articolo 3, che il Ministro per l'agricoltura e le foreste determini annualmente le direttive per l'attuazione, in modo organico e coordinato, delle iniziative e degli interventi programmati nel piano.

Il carattere della elasticità, con cui si evitano i possibili inconvenienti di un'eccessiva rigidità degli schemi programmatici, anche in relazione a contingenti esigenze non facilmente prevedibili, è poi assicurato dalla possibilità di adottare e modificare i criteri di incentivazione adottati — analogamente a quanto avviene con il piano verde tedesco — mediante la norma dell'articolo 38, che consente di modificare annualmente con la legge di approvazione del bilancio la ripartizione della spesa per le diverse specie di intervento. Il che costituisce il mezzo prescelto per garantire l'aderenza

degli interventi stessi ai concreti bisogni dell'economia agricola italiana.

Il disegno di legge non si limita all'autorizzazione di ulteriori e straordinarie spese. Esso, al contrario, tende a far sì che le provvidenze previste si traducano, in modo largo ed immediato, in un reale e duraturo beneficio dell'economia non soltanto dei singoli, ma di tutta la collettività. In relazione a ciò potenzia gli interventi, ne allarga l'area d'applicazione, ne rende più snelle le formalità, determina preferenze e stabilisce graduatorie di obiettivi da raggiungere, sicché i singoli istituti, attraverso una serie di sostanziali innovazioni, si rendono maggiormente adeguati per le finalità perseguite.

Fra gli altri strumenti giuridici di cui il provvedimento, su scala più ridotta, si avvale, vanno poi annoverate talune agevolazioni fiscali, concesse ad integrazione e perfezionamento degli altri benefici previsti. Tali agevolazioni risultano concesse in varie forme: o mediante proroga del periodo di applicabilità di esenzioni previste da altre leggi; o mediante ampliamento dell'estensione di benefici già esistenti nell'ordinamento positivo; oppure, infine, mediante la statuizione di nuove esenzioni in favore delle imprese agricole.

Criterio ispiratore di queste misure tributarie è di incoraggiare gli investimenti produttivi in agricoltura, alleviando le imprese dall'onere fiscale in particolari momenti in cui il reddito conseguente alle spese effettuate non si è ancora prodotto o consolidato. A tale concetto palesemente si informa, ad esempio, l'esenzione della piccola proprietà contadina dall'imposta sul reddito dominicale e dalle relative sovrainposte, per il periodo di avviamento dell'impresa, nelle forme e nei limiti che verranno in seguito illustrati.

Superfluo è mettere in risalto l'importanza di tali forme d'incentivazione le quali, in ultima analisi — pur non pretendendo di affrontare il complesso problema degli oneri fiscali gravanti sull'agricoltura di cui si è già fatto cenno — si risolvono in un ulteriore allargamento della portata economica dei benefici disposti dalla presente legge in favore dell'agricoltura nazionale.

\* \* \*

Passando all'esame dei singoli articoli del disegno di legge si ritiene opportuno esporre quanto segue per una più approfondita illustrazione delle provvidenze adottate e delle innovazioni introdotte.

*Art. 1.* — Nell'articolo 1 sono fissate le finalità essenziali del provvedimento: sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, formazione e consolidamento di imprese (specialmente familiari) efficienti e razionalmente organizzate; incremento della produzione e dell'occupazione in agricoltura, miglioramento delle condizioni di vita ed elevazione dei redditi di lavoro delle popolazioni rurali; adeguamento della produzione agricola alle richieste dei mercati interni ed internazionali.

È evidente la larga impostazione della *ratio legis*, ispirata a criteri tecnici, produttivistici e soprattutto a direttive di ordine sociale.

L'articolo enuncia il principio che l'intervento dello Stato, in relazione ai fini suddetti, viene attuato mediante un *piano organico*, di cui nelle disposizioni successive saranno specificati contenuto e natura, e determina la spesa complessiva che, per il suo svolgimento, è autorizzata. Tale spesa ha carattere straordinario e si aggiunge agli stanziamenti previsti dalle altre leggi che riguardano singoli settori dell'agricoltura.

Infine determina i limiti temporali di attuazione del piano suddetto, prevedendo all'uopo un periodo quinquennale decorrente dall'esercizio finanziario 1960-61 all'esercizio 1964-65.

*Art. 2.* — Alla enunciazione delle finalità generali segue, nell'articolo 2, la determinazione dei concreti obiettivi dell'azione amministrativa.

La disposizione specifica quale sia il contenuto del piano quinquennale, offrendo un vasto panorama di attività ed iniziative che è compito dell'Amministrazione promuovere, coordinare armonicamente ed attuare con organicità.

Gli obiettivi indicati dalla norma si possono suddividere in tre categorie.

Nella prima vanno inclusi gli interventi necessari a porre gli operatori agricoli in grado di effettuare le scelte preliminari per adeguare gli ordinamenti produttivi alle mutevoli esigenze e prospettive di mercato ed al progresso tecnico; tali i servizi per le indagini di mercato e la relativa informazione degli operatori agricoli, il potenziamento della sperimentazione agraria, l'incremento dell'attività di dimostrazione e di assistenza tecnica a corollario e completamento delle iniziative precedenti.

Nella seconda, vanno annoverate le iniziative intese ad adeguare le strutture azien-

dali ed interaziendali, sia per quanto attiene al capitale fondiario che a quello di esercizio, alle nuove esigenze di mercato ed alla necessità di produrre a costi competitivi sui mercati internazionali; rientrano in questa gli incentivi per ampliare l'area di trasformazione fondiaria ed agraria, soprattutto nelle zone depresse e nelle aziende familiari, per sviluppare la pratica irrigua e le reti di approvvigionamento idrico ed elettrico, per migliorare e difendere dal punto di vista sanitario la produzione, per la zootecnia, per la meccanizzazione, ecc.

Nella terza categoria, infine, relativa alla fase finale del ciclo produttivo agrario, deve menzionarsi l'attività di valorizzazione della produzione, attraverso la costruzione di impianti di vario tipo, di lavorazione e vendita dei prodotti, in modo da assicurare la possibilità di uno svolgimento razionale ed equilibrato dell'attività di mercato ed, in definitiva, un'equa e sufficiente remunerazione dell'impresa agricola.

Sono previsti altresì interventi nei settori della bonifica, della irrigazione e della piccola proprietà contadina.

*Art. 3.* — Con le disposizioni di cui all'articolo 3, si stabilisce, anzitutto, che per l'attuazione del piano saranno emanate *direttive*, cioè disposizioni di carattere generale, e che l'organo competente a provvedervi è il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La norma dispone che le direttive siano emanate previa audizione del Consiglio Superiore dell'agricoltura e previo parere, sui criteri informativi, del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Due importanti disposizioni sono poi stabilite per la razionalizzazione del sistema, assicurando che esso abbia precisi riferimenti nel tempo e nello spazio: la prima di esse dispone infatti che le direttive saranno determinate anno per anno; la seconda prevede, per problemi particolari di carattere locale, la possibilità di interpellare apposite Commissioni regionali o provinciali.

In tal modo, mentre si eviteranno previsioni a lunga scadenza, che per forza di cose potrebbero riuscire poco precise, sarà possibile poter colmare ogni anno eventuali lacune o correggere valutazioni fatte in fase di impostazione. Si consentirà inoltre di poter conoscere il punto di vista degli operatori locali, per i problemi che maggiormente li interessano; loro funzione è quella di fornire utili elementi di valutazione all'Amministrazione centrale.

*Art. 4.* — Nell'articolo in esame si prevede la concessione di un contributo straordinario di due miliardi e 500 milioni, per l'attuazione del primo censimento generale dell'agricoltura, che verrà effettuato alla data fissata con decreto del Presidente del Consiglio.

Con tale disposizione si intende corrispondere ad un'esigenza vivamente sentita, in quanto il nostro Paese, nonostante che in esso abbia avuto sede l'Istituto internazionale di agricoltura e, attualmente, la F. A. O., non ha, in effetti, eseguito alcun censimento dell'agricoltura fin dalla costituzione dello Stato, pur essendo l'obbligatorietà di un censimento decennale dell'agricoltura sancita da una disposizione di legge (legge 18 gennaio 1934, n. 120).

Il rilevamento statistico si palesa poi necessario e indifferibile soprattutto in relazione alle nuove prospettive determinate dall'entrata in vigore del Mercato comune europeo.

*Art. 5.* — Con l'articolo 5 si autorizza la spesa di 1.500 milioni per l'espletamento di un efficiente servizio di ricerche ed indagini per seguire sistematicamente l'andamento dei mercati nazionali ed esteri al fine di accertare le prospettive che si offrono per il collocamento dei vari prodotti ed adeguare in conformità la produzione agricola.

È una delle norme essenziali, volta a colmare una lacuna particolarmente avvertita dagli operatori agricoli che non si trovano sempre nelle condizioni di prevedere o di conoscere i fenomeni del mercato interno ed internazionale.

*Art. 6.* — È autorizzata con l'articolo 6 la spesa complessiva di 10 miliardi per l'incremento di particolari attività della sperimentazione agraria, per la concessione di borse di studio, per dotare le stazioni agrarie di campi sperimentali di prova, di locali e di attrezzature tecnico-scientifiche, nonché per diffondere i risultati della sperimentazione.

Come si è accennato la ricerca applicata e la sperimentazione costituiscono compiti fondamentali dell'Amministrazione pubblica dell'agricoltura, trattandosi di attività che non producono immediati risultati economici e pertanto non attraggono l'iniziativa privata. L'azione finora svolta in questo campo dallo Stato è stata certamente proficua, benché limitata dall'inadeguatezza dei mezzi finanziari assegnati per l'applicazione delle leggi vigenti

in materia (decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, e legge 30 giugno 1954, n. 493).

È evidente perciò l'importanza decisiva di questa norma, che aumentando di oltre cinque volte gli attuali stanziamenti, offre le più ampie possibilità di ricerca, da cui deriveranno concreti elementi tecnici per la formazione degli opportuni indirizzi che potranno darsi ai nostri agricoltori, anche in stretta relazione con le indicazioni economiche ottenute dalle ricerche di mercato.

Col secondo comma si conferisce una delega legislativa al Governo per attuare un più razionale ordinamento dei servizi della sperimentazione con la creazione di Istituti nazionali di sperimentazione per grandi settori produttivi, la cui attività dovrà essere coordinata con quella delle Stazioni sperimentali non assorbite in tali Istituti.

È superfluo illustrare l'esigenza di una più adeguata organizzazione dei servizi volti alla ricerca ed alla sperimentazione in un periodo come l'attuale in cui l'agricoltura italiana è chiamata ad un alto sforzo di ammodernamento per meglio affrontare la competizione internazionale, garantendo più equi risultati economici alle imprese ed al lavoro agricolo.

*Art. 7.* — Con l'articolo 7 si autorizza la spesa complessiva di 10 miliardi per la erogazione di contributi a favore di Istituti, Enti ed Associazioni che esercitano attività di preparazione e di aggiornamento dei tecnici agricoli e degli agricoltori nonché per il diretto svolgimento, da parte degli organi statali, di attività di assistenza, di dimostrazione e divulgazione nel settore agricolo, ed infine per coordinare l'azione svolta in tale campo da enti ed istituti vari oltreché dalla stessa Amministrazione statale.

La necessità di intensificare l'assistenza tecnica, intesa modernamente in un senso molto ampio, ha già trovato un notevole riconoscimento nella legislazione recente, e precisamente nella legge 30 giugno 1954, n. 493, che ha anche previsto alcune principali forme in cui tale assistenza deve svolgersi.

Nella parte preliminare di questa relazione si è accennato alle maggiori esigenze che ora si manifestano in questo settore, in relazione al piano di sviluppo agricolo, e che giustificano la suddetta autorizzazione di spesa.

Con tali disposizioni si tende fra l'altro a raggiungere lo scopo:

di far beneficiare dell'assistenza tecnica oltre 400.000 unità all'anno;

di creare o consolidare centri di addestramento professionale, non solo nel Mezzogiorno, ma anche nelle altre regioni italiane;

di provvedere ad una diffusione territoriale dell'assistenza tecnica integrale, che acceleri il processo di elevazione dei lavoratori verso le forme di diretta gestione dell'impresa;

di attuare programmi di dimostrazione in ogni provincia ed in ogni zona, utili esempi ed indicazioni alle iniziative degli agricoltori singoli od associati;

di realizzare nuove metodologie e suscitare più vaste ed efficienti collaborazioni, che consentano forme di assistenza tecnica sempre più sollecite ed ampie.

*Articoli 8 e 9.* — Si è già accennato alle ragioni che impongono di destinare adeguati mezzi finanziari alla incentivazione dei miglioramenti fondiari, che dovranno compiersi soprattutto nell'ambito di piani organici di miglioramento aziendale.

Su tale presupposto si dispongono, con gli articoli 8 e 9, cospicue autorizzazioni di spesa per la concessione di contributi in conto capitale (90 miliardi) e di concorsi (7,5 miliardi nel quinquennio) negli interessi dei mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

Col primo comma dell'articolo 8 è prevista una maggiorazione dei contributi in conto capitale per le opere più onerose e di più rilevante interesse sociale e per quelle eseguite in aziende situate in zone collinari particolarmente depresse, con un'ulteriore maggiorazione se tali opere sono eseguite da piccoli proprietari contadini.

Il concorso statale negli interessi dei mutui, che in base alla legge in vigore non può superare il 2,50 per cento, viene stabilito in misura più favorevole per i concessionari, secondo un calcolo differenziale, da operarsi a norma del successivo articolo 33, per modo che resti a carico del mutuatario un onere per interesse pari al 4 per cento, ridotto al 3 per cento per il Mezzogiorno e con ulteriori riduzioni di mezzo punto quando le operazioni riguardino la piccola proprietà contadina o aziende site in territori classificati montani.

Secondo un criterio già affermato dalla vigente legislazione sulla bonifica le predette norme tendono anche ad equiparare sostanzialmente i benefici delle due forme di intervento statale, mentre il nuovo sistema previsto per la forma creditizia offre indubbi

vantaggi sul piano della praticità e della chiarezza degli obblighi che i mutuatari andranno ad assumere.

*Art. 10.* — Tra i più importanti provvedimenti diretti allo sviluppo ed all'ammodernamento delle aziende agricole ed all'insediamento contadino rientrano quelli intesi a favorire la costruzione di case per i piccoli proprietari coltivatori diretti. In considerazione non solo dell'alto valore sociale, ma anche dell'interesse produttivistico di questi interventi, l'articolo 10 dispone una specifica autorizzazione di spesa di 30 miliardi per la concessione di sussidi fino al 50 per cento della spesa ammissibile per la costruzione delle abitazioni nonché dei necessari vani per uso aziendale.

Tali sussidi, come è reso chiaro dal richiamo all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, vengono erogati a norma delle vigenti disposizioni concernenti la materia, senza nulla innovare in ordine alla competenza dei vari organi ed alle procedure da seguire.

*Art. 11.* — L'esperienza degli ultimi anni ha chiaramente dimostrato che uno dei mezzi fondamentali per consolidare e sviluppare l'economia agricola, soprattutto nella collina, risiede nell'incremento della pratica irrigua attraverso l'utilizzazione di acque superficiali, realizzata mediante la costruzione di piccoli invasi artificiali e relativi impianti di irrigazione. Tali opere, già eseguite in gran numero con i sussidi previsti dalla legge 26 luglio 1956, n. 862, e la cui misura è stata elevata al 50 per cento con la successiva legge 10 dicembre 1959, n. 1117, hanno dato dovunque ottimi risultati, consentendo di trasformare profondamente gli ordinamenti produttivi di molte zone, e, ciò che soprattutto interessa, con costi di impianto e d'esercizio relativamente modesti.

L'articolo 11 tende perciò ad incrementare la esecuzione di queste opere autorizzando una spesa di 15 miliardi, ad integrazione di quella di un miliardo annuo disposta con la citata legge del 1956, e che in effetti è di gran lunga inferiore all'esigenza di realizzare le favorevolissime prospettive connesse allo sviluppo dei suddetti impianti.

*Art. 12.* — L'articolo 12 reca norme di particolare favore per l'esecuzione di opere collettive di approvvigionamento idrico ed elettrico, anche fuori dei comprensori di bonifica, concedendo contributi statali nella elevata misura prevista per le opere di bonifica

di competenza statale di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge di bonifica. Va messo in evidenza che il contributo è concesso anche per le successive diramazioni, compresa la rete di adduzione e distribuzione, fino alle abitazioni degli interessati.

A tali maggiori benefici sono ammesse le opere idonee a servire una pluralità di aziende agrarie ed interessanti una popolazione di almeno 200 abitanti, residente in un raggio non superiore a 750 metri, ovvero ad un chilometro quando si tratta di territori montani.

Con la suddetta norma si intende facilitare lo sviluppo di servizi indispensabili al permanere delle popolazioni rurali nelle campagne, riducendo il divario con le condizioni di vita nei centri urbani.

*Art. 13.* — Si dispone con l'articolo 13 la proroga al 30 giugno 1969 delle operazioni del « Fondo di rotazione » istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949 (il quale avrebbe termine con il 30 giugno 1964), prolungando altresì i periodi di ammortamento dei prestiti e mutui per gli impianti irrigui e per gli edifici rurali, che vengono portati, rispettivamente, da 6 e 12 anni a 8 e 20 anni, onde rendere più agevolmente sopportabile, con una più conveniente ratizzazione, l'onere del rimborso delle somme mutate per queste costose opere.

La proroga del termine di scadenza è suggerita dalla necessità di evitare che i benefici notevoli recati dalla suddetta legge cessino prima del compimento del piano quinquennale.

*Art. 14.* — Con l'articolo 14 si autorizza la spesa di 40 miliardi di lire per la concessione di contributi in conto capitale e concorsi negli interessi di mutui per le opere e spese di cui agli articoli 3, 4, 5 e 32 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonché per le anticipazioni previste dall'articolo 18 della stessa legge.

Trattasi di ulteriore apporto dato dallo Stato per lo sviluppo dell'economia montana; non è inutile rilevare come esso non esaurisca la serie degli interventi che, in base a questa stessa legge, è possibile operare nei suddetti territori. A parte gli specifici stanziamenti previsti dal successivo articolo 24 per le opere pubbliche di bonifica montana, basterà qui il richiamo alle ulteriori notevoli assegnazioni di fondi previste dagli altri articoli del disegno di legge per favorire l'esecuzione di miglioramenti fondiari e lo sviluppo del

patrimonio zootecnico anche nei suddetti territori montani.

L'imponenza dello sforzo finanziario complessivamente previsto è giustificato dall'importanza sociale dei suoi fini, dato il grave squilibrio esistente tra le condizioni di vita delle popolazioni montane rispetto a quelle del piano, squilibrio che tende ad aggravarsi man mano che l'economia si svolge verso più intense forme di scambio.

È giustificata inoltre dall'ampia estensione della zona in cui gli interventi dovranno attuarsi. Si osserva a tal riguardo che risultano classificati ben 91 comprensori di bonifica montana interessanti una superficie di oltre 6 milioni e 300 mila ettari, ove svolgono la loro attività 75 consorzi. È quindi essenziale assicurare mezzi finanziari alle opere di bonifica montana.

Si osserva inoltre che delle provvidenze della legge sono chiamate a godere le popolazioni di 3.822 comuni censuari, classificati montani, per una superficie di circa 14 milioni di ettari, pari a quasi metà dell'intero territorio nazionale.

È giustificata, infine, dalla estesa gamma degli interventi attuabili, che andranno dai settori della viabilità, della provvista d'acqua a scopo irriguo e potabile, dell'approvvigionamento dell'energia elettrica ai settori dei miglioramenti colturali, dello sviluppo della zootecnia, ecc.

*Art. 15.* — La spesa di 14 miliardi di lire, autorizzata con l'articolo 15 per la concessione di contributi nelle spese per il miglioramento ed il potenziamento di produzioni pregiate, con particolare riguardo all'olivicoltura, agrumicoltura e frutticoltura, risponde all'opportunità di adeguare le produzioni delle anzidette colture alle esigenze del mercato interno ed internazionale.

Sono previsti criteri di preferenza nella concessione dei contributi in relazione al preminente interesse di alcune opere. Al riguardo si considera che per il conseguimento delle dette finalità occorrerà fra l'altro promuovere il diradamento di vecchi impianti, onde pervenire a sesti più appropriati, razionalizzando le pratiche colturali e l'impiego di macchine, con conseguente riduzione dei costi di produzione; ed occorrerà inoltre promuovere il reinnesto delle piantagioni con le varietà più richieste dai consumatori, anche per far fronte alla concorrenza di similari produzioni nei mercati esteri.

Nel settore dell'olivicoltura queste provvidenze possono considerarsi una continua-

zione di quelle previste dalla legge 26 luglio 1956, n. 839, per la parte più strettamente attinente alla tecnicizzazione della coltura per portarla ad un conveniente livello di produttività.

Fra le iniziative da incoraggiare con preferenza in tale settore deve comprendersi la trasformazione di olivastreti e di olivastri sparsi, nonché il riordino e il risanamento di oliveti deperiti con conseguente incremento della produzione.

Méritevole di incoraggiamento è anche la diffusione del nuovo sistema di allevamento dell'olivo a palmetta, il quale potrà rappresentare un fattore decisivo per l'incremento della produzione olivicola, permettendo di realizzare una produzione più precoce e più costante, a costi più bassi.

Per le zone collinari è poi di particolare interesse provvedere, ove sia il caso, alla trasformazione delle coltivazioni promiscue o sparse in colture specializzate, ed in relazione a determinate condizioni di ambiente e possibilità di mercato, potrà opportunamente essere favorita la messa a dimora di nuove piantine di specie particolari (nocciuolo, ecc.)

*Art. 16.* — La difesa fitosanitaria costituisce tradizionale oggetto di pubblico intervento, comprendente gli studi, le pratiche dimostrative e in genere la divulgazione dei metodi di difesa, nonché il sussidio o il diretto svolgimento della difesa stessa da parte di organi ed enti statali.

Si tratta di un'attività di elevato interesse produttivistico, essendo ben noto quali gravi perdite di prodotti possono derivare dalla propagazione delle malattie delle piante.

Per il più intenso svolgimento di questa difesa l'articolo 16 assegna una somma complessiva di 10 miliardi, destinata a finanziare le opere direttamente assunte dallo Stato ed a contribuire a quelle esercitate da altri istituti, enti, cooperative ed associazioni in genere.

È autorizzata poi la spesa di 2 miliardi per la concessione di contributi, fino al massimo del 50 per cento, ad enti, associazioni e privati per la costruzione di impianti per la disinfestazione di prodotti agricoli; si intende con ciò ovviare alla lamentata carenza di una efficiente rete di tali impianti che non solo limita le possibilità di difesa sanitaria delle nostre colture, ma si ripercuote anche sfavorevolmente sul nostro commercio di esportazione dei prodotti agricoli.

*Articoli 17 e 18.* — Il settore zootecnico presenta prospettive particolarmente favo-

revoli per l'applicazione di interventi diretti al ridimensionamento ed alla riconversione delle attività agricole.

Basti al riguardo ricordare quanto è stato detto nella prima parte di questa relazione in merito alla insufficienza della produzione nazionale rispetto ai consumi.

Si rende quindi opportuna, per sanare tale dannosa insufficienza, una azione di sollecitazione, orientamento ed incentivazione per la diffusione degli allevamenti, il risanamento del bestiame, il miglioramento delle strutture aziendali.

In altre parti della legge si provvede alla soluzione di problemi che maggiormente interferiscono con quelli in esame, tra i quali meritano particolare menzione quello della irrigazione, al fine di sovvenire alle esigenze alimentari del bestiame, e quello della costituzione di appositi impianti per collocare il prodotto sul mercato a prezzi più equamente remunerativi.

Dirette providenze per il settore zootecnico sono invece recate dagli articoli 17 e 18.

L'articolo 17 autorizza elevati limiti di impegno per concorsi dello Stato per le operazioni di prestito o mutuo per l'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici ed attrezzature, per la riconversione colturale (ivi comprese la lavorazione e la sistemazione del terreno, le concimazioni di base, l'acquisto di sementi e piantine), e per le stesse operazioni creditizie destinate a opere di miglioramento ed all'acquisto di attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio zootecnico (compresi gli impianti di deposito, lavorazione e vendita del prodotto).

Le due categorie di operazioni sono differenziate per l'elevatezza del limite d'impegno (750 milioni annui per la prima e 300 milioni per l'altra) nonché per la durata, rispettivamente, quinquennale e quindicennale. Inoltre le operazioni del primo tipo saranno ammesse a godere della agevolazione solo previa approvazione, da parte dell'autorità amministrativa, di apposito piano aziendale.

Il meccanismo del concorso è stabilito secondo il sistema accolto anche per altri interventi e che verrà illustrato, trattando dell'articolo 33. La quota d'interesse a carico del mutuatario è del 2 per cento, e si riduce all'1 per cento per i territori depressi indicati dall'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e per i territori montani.

L'articolo 18 autorizza la spesa complessiva di 20 miliardi, per contributi, con preferenza alle cooperative, sino alla misura del

25 per cento della spesa (salve le maggiori misure di contribuzione ammesse per situazioni particolari) per l'acquisto di bestiame, specialmente se destinato permanentemente a nuclei di selezione ed a centri di allevamento (per il funzionamento dei quali sono ammesse a contributi anche le opere e le attrezzature relative).

Il complesso delle provvidenze in tal guisa predisposto dagli articoli 17 e 18, rappresenta un'indispensabile integrazione di quelle già concesse con la legge 27 novembre 1956, n. 1367, al fine di poter far fronte alle numerose richieste di sussidio avanzate dagli allevatori, e di poter diffondere ed incrementare ulteriormente l'azione dello Stato, soprattutto nelle zone dell'Italia centro-meridionale, dove il carico di bestiame per ettaro, attualmente troppo ridotto, può essere aumentato rapidamente solo attraverso adatti interventi, tanto più necessari nelle zone ove non può trovare applicazione la legge 25 luglio 1952, n. 991.

Al fine di evitare la dispersione dei mezzi in iniziative zootecniche isolate e, quindi, non capaci di determinare risultati notevoli, viene accordata la preferenza ai nuclei di selezione ed ai centri di allevamento: attraverso l'attività dei quali è possibile interessare concretamente allo sviluppo zootecnico vasti territori e numerose aziende. Sarà così più agevole svolgere l'assistenza tecnica agli allevatori ed attuare la profilassi ed il risanamento del bestiame.

Né può tacersi il beneficio che deriverà nel tempo dalla minore esigenza di importare dall'estero il bestiame selezionato.

*Art. 19.* — Nelle considerazioni iniziali della presente relazione è stata adeguatamente illustrata l'importanza del problema della meccanizzazione, tuttora non integralmente risolto.

A disporre opportuni nuovi incentivi per diffondere la meccanizzazione ovviando alle maggiori difficoltà che si riscontrano negli ambienti più depressi, provvede l'articolo 19 autorizzando una spesa di 20 miliardi per la concessione di contributi nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore di piccoli imprenditori agricoli e loro cooperative, nelle spese di acquisto di macchine motrici ed operatrici. Nei territori montani e nelle zone depresse il contributo può essere elevato al 35 per cento.

Tali provvidenze si estendono all'intera gamma dei mezzi meccanici applicabili in agricoltura, con particolare riguardo alle

piccole macchine: quali motocoltivatori, spandiconcime, seminatrici, falciatrici, trinciaforaggi, apparecchi di raccolta, motori e pompe per sollevamento, piccoli impianti elettrici, anche di carattere domestico, che sono da considerare, in una moderna organizzazione dell'agricoltura, come attrezzatura indispensabile anche per le piccole aziende.

Come effetti indiretti, ma pure notevoli per le loro ripercussioni sul generale sviluppo dell'economia nazionale, sono infine da segnalare i vantaggi che da tali interventi deriveranno all'industria produttrice di macchine agricole e alle connesse attività commerciali.

*Art. 20.* — Si è già accennato all'esigenza di agevolare il credito di esercizio con la concessione di un concorso dello Stato negli interessi e alle limitazioni che devono porsi a questi interventi pubblici per ragioni finanziarie.

A tali esigenze e con tali limiti provvede l'articolo 20 autorizzando la spesa di 20 miliardi per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti di esercizio a favore di coltivatori diretti, cooperative agricole e piccole e medie aziende in fase di trasformazione.

L'interesse a carico del mutuatario sarà del 3 per cento, accollandosi lo Stato la differenza fra questo tasso e quello praticato dagli istituti di credito.

L'articolo contiene inoltre norme intese a rendere particolarmente sollecita la procedura per la concessione e liquidazione del ridotto contributo statale.

*Art. 21.* — L'articolo 21 contiene norme particolarmente favorevoli per la costituzione di impianti collettivi per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici.

Esso assegna 25 miliardi per la concessione di contributi in conto capitale nelle spese inerenti a tali impianti, ammettendo altresì la cumulabilità di questo beneficio con la concessione di mutui a tasso agevolato per la parte di spesa non coperta dal contributo stesso.

Il quarto comma dell'articolo autorizza la spesa di un miliardo per lo svolgimento di iniziative da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al fine di promuovere e sviluppare la cooperazione agricola sia nel settore produttivo sia in quelli dei servizi accessori e della trasformazione dei prodotti. In particolare dovrà essere curata dal Ministero la formazione professionale dei diri-



genti e la preparazione dei giovani che si dedicheranno ad attività cooperative nonché l'assistenza tecnico-finanziaria verso tali organizzazioni.

*Art. 22.* — Viene autorizzata con l'articolo 22 una spesa di complessivi 35 miliardi per interventi diretti a favorire la costituzione di scorte e la regolare immissione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici. A ciò si provvede sia mediante contributi sulle gestioni collettive di raccolta, trasformazione e vendita dei prodotti e sia mediante concorsi sulla spesa occorrente per la costruzione di impianti di interesse nazionale, da utilizzare per gli stessi scopi sopra indicati.

Queste provvidenze sono dirette a conseguire due finalità:

1°) sviluppare e potenziare il sistema della raccolta e vendita collettiva, per sottrarre l'agricoltore alla necessità, pressoché periodicamente ricorrente, di svendere i prodotti al momento della raccolta, provocando una costante, sensibile flessione dei prezzi, con conseguente grave decurtazione dei ricavi aziendali.

2°) costruzione di magazzini di deposito e lavorazione collettivi, di interesse nazionale, da affidare in gestione, senza fini di lucro, ad enti ed associazioni di produttori. Si vuol consentire la costruzione di impianti di eccezionale potenzialità, per i quali non possono provvedere le cooperative agricole; quando si renda necessario risolvere gravi deficienze strutturali, soprattutto nelle zone depresse, lo Stato può provvedere direttamente alla costruzione dei suddetti impianti; la loro attuazione servirà a sostenere il prezzo dei prodotti agricoli e ad evitare la congestione dei mercati assicurando il graduale rifornimento.

La grande importanza di queste iniziative non è data soltanto dalla possibilità di immettere gradualmente i prodotti sul mercato interno, a seconda delle variabili esigenze del consumo, ma anche dal fatto che esse consentiranno la raccolta e la selezione di partite qualitativamente omogenee e di adeguata consistenza quantitativa da collocare sui mercati esteri.

Si eviteranno gli inconvenienti cui spesso hanno dato luogo le vendite incontrollate di nostri prodotti sui mercati esteri effettuate da parte di singoli operatori, che spesso hanno provocato gravi reazioni dei Paesi importatori, fino alla chiusura temporanea delle frontiere per alcuni prodotti.

*Art. 23.* — Un notevole sforzo finanziario si concentra nel settore irriguo, poiché esso deve ritenersi mezzo indispensabile per raggiungere un elevato grado di elasticità colturale che permetta tempestivi adattamenti delle produzioni, ed, in genere, strumento per conseguire assetti colturali più redditizi.

Nel nostro Paese è irrigata finora soltanto una parte del territorio irrigabile. Per contro i Paesi del bacino mediterraneo, rispetto ai quali la nostra agricoltura è in più diretta concorrenza, stanno attuando imponenti opere irrigue; tali opere sono infatti considerate come essenziale fattore di progresso economico e civile che produce importanti risultati anche extra-agricoli.

L'articolo 23 autorizza la spesa di 34 miliardi e 250 milioni per l'esecuzione di opere irrigue ai sensi della legge 10 novembre 1954, n. 1087, e di 10 miliardi per opere pubbliche di bonifica connesse a complessi irrigui.

Anche nella disposizione in esame si pone in evidenza il carattere produttivistico della legge, essendo stabilita la precedenza alle opere necessarie al completamento dei complessi irrigui esistenti ed alla più immediata utilizzazione delle acque.

Si è voluto in tal modo assicurare l'effettivo godimento dei benefici dell'irrigazione da parte delle aziende interessate.

*Art. 24.* — L'articolo 24 autorizza la spesa complessiva di lire 25 miliardi per le opere di competenza statale di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nei territori montani.

Oltre alla nota, preminente importanza delle opere di bonifica montana, ai fini della regimazione delle acque nelle zone sottostanti, valgono a giustificare questa spesa e ad illustrare le esigenze cui si intende provvedere le medesime considerazioni svolte relativamente al precedente articolo 14.

*Art. 25.* — Al fine di facilitare l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, sono previste particolari agevolazioni applicabili nei territori montani, nonché in quelli indicati dall'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e cioè: nel Mezzogiorno e nelle Isole, nella Venezia Giulia, nella Toscana e nel Lazio. Lo Stato può anticipare l'intera spesa occorrente per l'esecuzione di tali opere pubbliche con il rimborso, da parte dei proprietari, della quota di spesa a loro carico, effettuato in quindici anni, al tasso del 2 per cento.

Le suaccennate norme sono suggerite anche dalla considerazione dei rilevanti oneri contributivi cui sono soggetti gli agricoltori consorziali e che specialmente nelle zone più povere potrebbero costituire un ostacolo alla rapida attuazione delle opere pubbliche e conseguentemente di altri investimenti produttivi da parte dei privati. In particolare gli oneri dipendenti dalla bonifica attengono: alle spese generali ordinarie di funzionamento; alle spese di esercizio e manutenzione delle opere; alla partecipazione della proprietà privata alle spese di esecuzione delle opere pubbliche di bonifica. Ovviamente l'onere della contribuzione all'esecuzione delle opere pubbliche diventa molto più gravoso per effetto degli interessi, e tanto più nel primo periodo di esecuzione delle opere stesse, quando ancora non si risentono i benefici dell'aumentata produttività dei fondi ed incombe sui proprietari l'obbligo di provvedere alle trasformazioni fondiarie imposte dalla bonifica.

È da considerare che il problema assume aspetti più gravi nelle zone meridionali, dove si compiono opere di bonifica concentrate nello spazio e nel tempo, la cui produttività, anche quando si tratti di complessi irrigui, è normalmente ritardata a causa del pagamento delle quote che indebitano la proprietà, e dove l'organizzazione bancaria non è sviluppata come in altre regioni.

*Art. 26.* — L'articolo 26 prevede la possibilità di dichiarare l'indifferibilità e urgenza delle opere pubbliche o private di bonifica e di miglioramento fondiario, eccettuati i miglioramenti di esclusivo interesse delle singole aziende.

Al riguardo si avverte che la legislazione attuale (articolo 92 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215) attribuisce l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, per le opere di competenza statale, al provvedimento di classificazione dei comprensori di bonifica, e, per le opere di competenza privata da eseguirsi nei comprensori, al decreto di approvazione del piano di trasformazione. Per i miglioramenti fondiari che si eseguono fuori dei comprensori la dichiarazione di pubblica utilità deriva dall'approvazione del progetto e dalla concessione del sussidio statale.

Inoltre è già ammessa la possibilità di dichiarare l'urgenza ed indifferibilità delle opere in virtù dell'articolo 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422. Tale norma però si riferisce solo alle opere di carattere pubblico, restandone quindi escluse le opere

private e tutte quelle di miglioramento fondiario, anche se rivestano interesse collettivo: il che cagiona notevoli difficoltà per la loro esecuzione.

Perciò l'articolo in esame rende possibile tale dichiarazione di indifferibilità ed urgenza sia per le opere di bonifica che di miglioramento fondiario, escluse naturalmente, come s'è detto, quelle d'interesse specifico delle singole aziende. L'urgenza e l'indifferibilità saranno dichiarate contestualmente all'approvazione dei progetti delle opere.

*Art. 27.* — Disposizioni particolari, intese a snellire lo svolgimento dell'attività di bonifica, sono stabilite nell'articolo 27:

a) per accelerare l'esecuzione delle opere, si autorizza il Ministero ad anticipare le somme occorrenti per la progettazione di opere pubbliche di bonifica o di opere private a servizio di più fondi. In casi eccezionali il Ministero può provvedere direttamente a studi, progettazioni e ricerche d'interesse generale;

b) si equiparano i crediti dei consorzi di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di competenza privata, anche se assunte d'ufficio, ai crediti di contributi per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale. Ciò agli effetti di render possibile per questi crediti la riscossione privilegiata di cui all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

c) si autorizzano infine i consorzi, su richiesta dei proprietari interessati, ad assumere le opere di cui al primo comma, anche se il piano generale di bonifica non sia completato, purché le opere stesse godano del sussidio di cui all'articolo 8 del decreto citato. Anche in questo caso trova applicazione la procedura privilegiata di riscossione sopra menzionata.

*Art. 28.* — Nell'articolo 28 sono raggruppate nuove provvidenze ed agevolazioni per sviluppare e rafforzare la piccola proprietà contadina. In particolare si prevede:

la proroga al 30 giugno 1965 delle provvidenze creditizie e delle agevolazioni fiscali relative alla formazione di nuova proprietà contadina, le quali vanno a scadere il 30 giugno 1960;

la determinazione nella misura fissa del 2 per cento del tasso di interesse sui mutui contratti dai contadini per l'acquisto di terreni, ponendo a carico dello Stato, nel modo previsto dal successivo articolo 33, la differenza tra detta aliquota ed il tasso — comprensivo

delle spese accessorie — praticato dagli istituti. In tal modo si viene a modificare l'attuale sistema, che prevede un concorso variabile dello Stato sino al 4,50 per cento, e si eliminano le disparità di trattamento dipendenti dalle diverse condizioni praticate dai vari istituti di credito, con l'ulteriore vantaggio per gli interessati di conoscere esattamente l'onere che verranno ad assumere, mentre il saggio viene fissato in una misura equa che consente al mutuatario di far fronte agli impegni assunti senza compromettere la stabilità economica della nuova azienda;

l'autorizzazione di un limite d'impegno di 400 milioni per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65 ai fini della concessione del concorso statale sui predetti mutui agevolati; l'autorizzazione di spesa di 5 miliardi per la concessione di sussidi in opere di miglioramento fondiario; l'autorizzazione di spesa di 2.500 milioni per la concessione di sussidi per l'acquisto di terreni o di case di abitazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 1 febbraio 1956, n. 53; un ulteriore apporto di 10 miliardi al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina per l'assolvimento dei compiti istituzionali, alla stessa demandati dal decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

*Art. 29.* — Il sistema di organiche provvidenze disposte a favore della piccola proprietà contadina risulta opportunamente completato e reso più efficace dalle ulteriori agevolazioni tributarie contemplate in questo articolo, che esenta tali piccole proprietà dalle imposte e sovrainposte fondiarie e sul reddito agrario per un periodo di cinque anni dalla data di acquisto dei terreni alleviando così le aziende da un onere rilevantisimo proprio durante la difficile fase del loro avviamento produttivo. Un più lungo periodo di esenzione (otto anni) è concesso per le zone ad economia più povera e per i territori montani.

Si prevede inoltre l'estensione dell'esonero dall'imposta di bollo a tutti gli atti e documenti occorrenti per la costituzione di piccole proprietà contadine: ed il rilascio di questi documenti è altresì esentato dal pagamento di ogni diritto o compenso previsto dalle leggi in vigore, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

*Art. 30.* — L'articolo 30 autorizza la spesa di 45 miliardi in tre anni per completare le strutture necessarie all'incremento della produttività economico-agraria nei terreni di riforma, e di altri 9 miliardi sempre in un

triennio per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica e di valorizzazione economica rientranti nei fini istituzionali degli Enti di riforma fondiaria.

Tale spesa è stata autorizzata non solo per consentire il completamento delle opere nella misura prevista nei programmi iniziali, non compiuti per difetto di adeguati stanziamenti, ma anche in considerazione dei rilevantisimi benefici che da una profonda trasformazione fondiaria possono derivare all'economia generale delle zone interessate.

Al riguardo è opportuno far presente che normalmente tutte le aree di nuova colonizzazione sono divenute, con il passare del tempo, aree di grande attività anche extra-agricola: basti accennare alle paludi Pontine, dove oggi il reddito industriale è di gran lunga superiore a quello agricolo; ai litorali veneti, che hanno consentito lo sviluppo di complessi industriali e turistici, capaci di assorbire larghe produzioni e di offrire nuove occasioni di lavoro alle stesse masse agricole; alla bonifica di Porto Marghera, che ha consentito il sorgere di un importante centro industriale; alle bonifiche delle zone della Maremma tosco-laziale, un tempo spopolata: alle valli dell'Emilia, al Metapontino, alla piana di Catania ed ai Campidani Sardi, dove dalla bonifica si attende una valorizzazione che, se in un primo tempo ha carattere strettamente agricolo, in un secondo tempo si espanderà gradualmente verso altri settori, capaci di produrre redditi aggiuntivi all'agricoltura e nuove occasioni di lavoro di notevole rilevanza.

Per quanto riguarda poi l'intensificazione dell'attività di assistenza tecnica, si avverte che essa è particolarmente necessaria nel Mezzogiorno, dove estesissime zone sono prive di tali servizi. Infatti mentre nel nord vi è in media un centro di servizio per ogni 300 ettari circa, nel sud ve n'è uno per ogni 10-20, e perfino 28 mila ettari. Va sottolineato anche il carattere multiforme dell'assistenza che deve essere prestata all'imprenditore agricolo, la quale investe non solo le tecniche agricole, ma anche le attività cooperativistiche di lavorazione collettiva dei prodotti, di medicina veterinaria, ecc., dato che l'agricoltura moderna non si fonda esclusivamente sulla capacità di produrre, ma anche sulla possibilità di sviluppare i consumi ed il collocamento dei prodotti.

*Art. 31.* — Con l'articolo 31 si concede delega al Governo per l'emanazione, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, di

decreti legislativi per riorganizzare i Consorzi di bonifica e gli enti di colonizzazione, in relazione ai nuovi compiti che, specie con l'applicazione del piano quinquennale, ad essi deriveranno.

In materia di bonifica la delega concerne la modifica delle attuali procedure, per una più rapida attuazione dei programmi dei consorzi, e delle loro attribuzioni, per realizzare, nei comprensori, iniziative atte a determinare una coordinata valorizzazione economico-sociale.

D'altra parte, in relazione ai più ampi compiti da svolgere si rende necessario assicurare una migliore organizzazione ed una più efficiente funzionalità dei Consorzi.

In tema di enti di colonizzazione la delega concerne la possibilità di attribuire ad essi lo svolgimento di compiti di assistenza tecnica e di valorizzazione economico-agricola anche al di fuori delle loro attuali circoscrizioni; l'attribuzione di compiti di ricomposizione fondiaria, e di acquisizione, trasformazione ed assegnazione dei terreni espropriati per inadempienza ad obblighi di bonifica o di miglioramento fondiario; infine la fusione e il riordinamento degli enti stessi, la cui attività dovrà svolgersi, per i settori in questione, nell'ambito delle competenze e delle direttive del Ministero dell'agricoltura.

La duplice materia concerne, quindi, problemi ed aspetti di natura eminentemente tecnica ed organizzativa per i quali i criteri fissati configurano esattamente i limiti della delega ed i caratteri fondamentali cui dovranno uniformarsi i provvedimenti delegati.

Non sembra possano sussistere dubbi sull'opportunità e l'urgenza di un adeguamento delle predette strutture alle manifeste e molteplici esigenze dell'agricoltura, particolarmente avvertite in una fase di intenso sviluppo che impegna gli operatori in uno sforzo addizionale, che potrà conseguire gli attesi effetti ove sia validamente sorretto anche da idonei strumenti, particolarmente qualificati anche ad assolvere compiti d'interesse generale.

*Art. 32.* — La disposizione dell'articolo 32 si ispira ad evidenti esigenze pratiche di funzionalità, permettendo di utilizzare per gli accennati fini di sviluppo, anche l'organizzazione e l'attrezzatura della Cassa per il Mezzogiorno, che, con l'assegnazione di 30 miliardi, è chiamata a svolgere nei territori di sua competenza una importante attività parallela a quella esercitata per l'attuazione del piano quinquennale dagli organi ministeriali.

Questa disposizione si inserisce nello schema generale dei rapporti tra Amministrazioni statali e Cassa per il Mezzogiorno, la quale, com'è noto, annovera tra i suoi fini l'esecuzione di complessi organici di opere dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinate con i programmi di opere predisposti dalle amministrazioni pubbliche.

È sembrato pertanto opportuno, nel quadro generale degli interventi predisposti col provvedimento in esame, sollecitare anche l'esercizio delle funzioni della Cassa per il Mezzogiorno, nei settori più specificamente concernenti l'agricoltura, assicurandone la attuazione mediante congrui stanziamenti.

Peraltro, poiché con l'articolo 36 una cospicua quota della spesa è stata riservata per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, che circoscrivono l'ambito territoriale entro il quale la Cassa è chiamata ad operare, si è stabilito, allo scopo di conservare la proporzione della consistenza degli interventi stessi nelle varie zone del Paese, che l'integrazione di cui sopra dovrà concorrere nella determinazione dell'aliquota riservata alla Italia meridionale.

*Art. 33.* — L'articolo 33 determina, con caratteristiche profondamente innovatrici, il sistema per stabilire la misura dei vari concorsi statali negli interessi dei prestiti e mutui contemplati dal disegno di legge. In base a tale norma lo Stato assume l'onere della differenza tra il tasso d'interesse (aumentato delle aliquote per spese, imposte e diritti di commissione) praticato dall'istituto mutuante e quello che la legge stessa pone a carico del mutuatario e che, come s'è visto, è sempre di lieve entità. Si è pure accennato ai vantaggi di tale nuovo sistema, che offre ai mutuatari la certezza degli oneri che andranno ad assumere ed elimina inoltre le disparità di trattamento derivanti dalle diverse condizioni usate dai vari istituti di credito: circostanze queste di straordinaria importanza per zone povere, dove spesso il credito viene praticato a condizioni più onerose, e per gran parte del territorio meridionale.

Poiché peraltro questo sistema annullerebbe l'interesse degli agricoltori a rivolgersi agli istituti che praticano interessi più miti, e favorirebbe quindi quelli che applicano tassi maggiormente elevati, si è previsto che il concorso statale possa concedersi solo sui

prestiti e mutui contratti con istituti di credito i quali non richiedano interessi superiori alla misura annualmente determinata dall'autorità amministrativa.

*Art. 34.* — Le procedure, la competenza degli uffici per la concessione di sussidi in conto capitale e delle provvidenze creditizie stabilite dal disegno di legge e l'esercizio dei relativi controlli sono disciplinati nell'articolo 34. Tali disposizioni tendono a snellire al massimo i procedimenti di cui trattasi: ciò che riveste particolare importanza in relazione anche all'impegno che l'Amministrazione viene ad assumere per utilizzare tempestivamente i fondi resi disponibili dal provvedimento; e sono tanto più necessarie ove si consideri l'inadeguatezza del personale e dei mezzi strumentali a disposizione dell'Amministrazione medesima.

Sono estese infine ai mutui di cui trattasi le norme sui privilegi e le agevolazioni tributarie della legge generale sul credito agrario.

*Art. 35.* — Questo articolo stabilisce particolari incentivi di carattere fiscale, regolati in guisa da indirizzare nel senso economicamente più conveniente le scelte dei produttori agricoli.

All'uopo, prendendo come base il disposto dell'articolo 59 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, esso estende i periodi di esenzione dall'imposta sul reddito dominicale ivi previsti di altri cinque anni.

Tale estensione peraltro non si applica a tutte le ipotesi contemplate dal citato articolo 59, ma solo alle previsioni del terzo, settimo ed ottavo comma: e cioè, in pratica, alle opere di ringiovanimento degli olivi, alle bonifiche di terre ed ai miglioramenti fondiari diversi da quelli trattati dai precedenti commi del ridetto articolo 59. In tal modo si tende ad attuare un trattamento opportunamente differenziato tra le varie iniziative, per stimolare maggiormente quelle che appaiono di maggiore interesse. Alla stessa finalità tende l'ultima parte della disposizione in esame, che subordina il beneficio alla condizione che le iniziative di miglioramento e di bonifica siano conformi alle direttive generali del piano.

*Art. 36.* — Al fine di assicurare un'equa ripartizione della spesa tra le varie zone del territorio nazionale, l'articolo 36, limitando il potere discrezionale di scelta spettante al Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai sensi del precedente articolo 3, riserva una quota della spesa complessivamente autorizzata dal decreto, non inferiore al 40 per cento, in

favore dei territori dell'Italia meridionale, delimitati dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale disposizione, come sopra si è accennato, deve poi armonizzarsi con l'articolo 32, relativo agli interventi della Cassa per il Mezzogiorno.

Il secondo comma dell'articolo stabilisce, poi, l'applicabilità della legge nelle Regioni a statuto speciale, ovviamente con l'osservanza dei limiti delle rispettive competenze degli organi statali e regionali, ma subordinatamente alle direttive del piano quinquennale.

*Articoli 37 e 38.* — L'articolo 37 reca le disposizioni riguardanti la determinazione degli oneri accessori per l'applicazione della legge, che sono stati contenuti nella moderata previsione di 800 milioni per ciascun esercizio finanziario, e la iscrizione delle varie spese autorizzate. Della importante norma di cui all'articolo 38 si è fatto cenno in precedenza, rilevando come essa conferisca opportuna elasticità all'attuazione del piano quinquennale.

*Articoli 39 e 40.* — Riguardano la copertura della spesa autorizzata per l'esercizio 1960-61, cui, in parte, si provvede a carico dello speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e, per la restante e maggior parte, mediante mutui che il suddetto Ministero viene autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche.

*Articoli 41 e 42.* — Contengono la disciplina dei suddetti mutui, favoriti con la concessione di agevolazioni fiscali.

*Articolo 43.* — Autorizza il Ministero del tesoro a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della legge.

## II. — VOLUME GLOBALE DEGLI INVESTIMENTI PROVOCATI DAL PROVVEDIMENTO NEL QUINQUENNIO

L'attuazione del piano di sviluppo, in relazione alle singole autorizzazioni di spesa previste dal disegno di legge, comporta, nel quinquennio, un onere complessivo a carico dello Stato di lire 517 miliardi 500 milioni, così ripartito per settori d'intervento e per anni, oltre agli oneri differiti conseguenti alle operazioni creditizie a medio ed a lungo termine.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	1960 1961	1961 1962	1962 1963	1963 1964	1964 1965	quin- quennio
	(valori espressi in miliardi di lire)					
Ricerche di mercato . . . . .	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,5
Ricerca applicata e sperimentazione pratica .	2—	2—	2—	2—	2—	10—
Attività dimostrativa e assistenza tecnica .	2—	2—	2—	2—	2—	10—
Miglioramenti fondiari.						
a) contributi in conto capitale . . . . .	18—	18—	18—	18—	18—	90—
b) contributi sui mutui . . . . .	0,5	1—	1,5	2—	2,5	7,5
c) contributi case coltivatori diretti . . .	6—	6—	6—	6—	6—	30—
d) contributi per l'irrigazione . . . . .	3—	3—	3—	3—	3—	15—
e) contributi miglioramenti montani . . .	8—	8—	8—	8—	8—	40—
Miglioramento produzioni pregiate . . . . .	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	14—
Difesa delle piante dalle cause nemiche . . .	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	12—
Sviluppo zootecnico.						
a) contributi sui prestiti e sui mutui . . .	1,05	2,1	3,15	4,2	5,25	15,75
b) contributi in conto capitale . . . . .	4—	4—	4—	4—	4—	20—
Contributi per sviluppo meccanizzazione . . .	4—	4—	4—	4—	4—	20—
Credito di esercizio . . . . .	4—	4—	4—	4—	4—	20—
Impianti cooperativi e sviluppo cooperazione	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	26—
Organizzazione e attrezzature di mercato . .	7—	7—	7—	7—	7—	35—
Irrigazione e bonifica . . . . .	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85	44,25
Bonifica montana . . . . .	5—	5—	5—	5—	5—	25—
Proprietà contadina . . . . .	3,9	4,3	4,7	5,1	5,5	23,5
Riforma:						
a) completamento . . . . .	15—	15—	15—	—	—	45—
b) valorizzazione . . . . .	3—	3—	3—	—	—	9—
Spese generali . . . . .	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	4—
<b>TOTALI . . .</b>	<b>106,80</b>	<b>108,75</b>	<b>110,70</b>	<b>94,65</b>	<b>96,60</b>	<b>517,50</b>

Al predetti stanziamenti sono da aggiungere lire 30 miliardi a favore della Cassa per il Mezzogiorno per interventi straordinari nel settore agricolo e lire 2 miliardi e 500 milioni a favore dell'Istituto centrale di statistica per l'attuazione del censimento generale dell'agricoltura. Talché l'onere globale nel quinquennio sale a lire 550 miliardi.

La valutazione degli effetti provocati dal piano di sviluppo rifugge, per ovvi motivi, da determinazioni quantitative che correttamente e compiutamente ne esprimano le dimensioni economiche e sociali. Basti infatti considerare che per alcuni interventi che pur rivestono preminente importanza nel quadro generale del programma di investimento, quali ad esempio le ricerche di mercato, le attività sperimentali di carattere applicativo, le attività dimostrative e di assistenza tecnica, non è praticamente possibile prevederne e misurarne gli effetti anche se, in termini generali, si può essere certi dell'alta e pronta, anche se indiretta, produttività delle spese occorrenti a realizzarli.

D'altra parte un così cospicuo investimento pubblico è destinato a provocare effetti moltiplicatori di varia natura e proporzioni in rapporto alle obiettive condizioni dell'ambiente agrario, alle manifestazioni ed ai fenomeni extra agricoli ed alle stesse potenziali difformi possibilità degli operatori economici.

Appare invece possibile calcolare, sia pure in via approssimativa, il valore monetario degli investimenti complessivi direttamente conseguenti all'iniziale investimento statale, cioè a dire l'ammontare della spesa pubblica e privata, quest'ultima sia che si riferisca ad investimenti fissi sia che si riferisca a capitali di dotazioni ed in genere di esercizio aziendale.

Tale previsione, contenuta in termini prudenziali, porta a concludere che il volume globale degli investimenti nel quinquennio è valutabile in 1.630 miliardi, con una media annua di 326 miliardi, come risulta dalla analisi che segue per settore o gruppi di settore d'intervento:

Ricerche di mercato, sperimentazione, attività dimostrativa ed assistenza tecnica, censimento . . . . .	Miliardi	24
Miglioramenti fondiari, compresa la costruzione di case per coltivatori diretti, le piccole opere irrigue ed i miglioramenti nelle zone montane.	»	495
Miglioramento delle produzioni pregiate e difesa delle piante dalle cause nemiche . .	»	60
Sviluppo zootecnico e meccanizzazione . . . . .	»	270
Credito di esercizio assistito da concorso dello Stato negli interessi . . . . .	»	450
Impianti cooperativi, sviluppo della cooperazione ed attrezzature di mercato . .	»	80
Irrigazione e bonifica . . . .	»	55
Bonifica montana . . . . .	»	28

Proprietà contadina. . . . .	Miliardi	104
Riforma (completamento e valorizzazione) . . . . .	»	64

Sono inoltre da considerare gli effetti dell'intervento dello Stato nella concessione del concorso negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori per la corresponsione di acconti agli agricoltori sui prodotti conferiti, nonché di contributi per spese di gestione; interventi che consentiranno di assistere operazioni per un valore annuo non inferiore ai 70-75 miliardi e per i cinque anni di 350-375 miliardi.

Sono ancora da tener presenti gli investimenti che conseguiranno ai finanziamenti disposti a favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di miglioramento fondiario.

I dati suesposti dimostrano l'ampiezza dello sforzo finanziario aggiuntivo che l'agricoltura è chiamata a compiere nei prossimi cinque anni sorretta dalla concreta partecipazione dell'intera collettività.

### III. — FINALITÀ SOCIALI DEL PROVVEDIMENTO

Le considerazioni fatte fin qui in questa relazione, sarebbero di per sé sufficienti a dare la misura del valore sociale delle nuove norme introdotte nel disegno di legge; conviene però porre nel dovuto rilievo la rispondenza del provvedimento alle finalità di natura specificamente sociale espressamente indicate nell'articolo 1 tra gli scopi che s'intende perseguire attraverso l'attuazione del piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura e particolarmente quelli di aumentare l'occupazione in agricoltura, elevare il reddito di lavoro e migliorare le condizioni di vita nelle campagne.

Mediante i previsti idonei interventi pubblici e privati, fra loro coordinati, si potrà innanzitutto ottenere un maggiore rendimento del lavoro agricolo grazie ed una più sistematica e capillare attività d'assistenza tecnica, diretta ad elevare la capacità professionale, specie di giovani agricoltori, a diffondere nuove metodologie di lavoro per una più razionale utilizzazione delle energie lavorative nell'ambito aziendale, a promuovere l'adozione di moderne tecniche di coltivazione anche mediante la diffusione delle macchine agricole motrici ed operatrici.

È facile comprendere come sia possibile, oltre che opportuno, alleviare la pesante fatica del lavoro agricolo accrescendone il rendimento che, in un'agricoltura basata in notevole misura sull'impresa diretto-coltivatrice, sull'affitto o sulla compartecipazione,

si traduce in immediato vantaggio per il coltivatore.

Si potrà inoltre realizzare un maggiore impiego di lavoro per effetto dello sviluppo, che il piano promuove, delle colture intensive e della pratica irrigua, che richiedono un rilevante numero di giornate lavorative per ettaro; né minore vantaggio deriverà, sotto questo profilo, dalla integrazione delle attività puramente agricole con quelle zootecniche che vengono largamente promosse e facilitate, in funzione anche di esigenze generali del Paese.

Ma sembra doversi sottolineare l'apporto ai fini di un maggiore impiego di lavoro agricolo che sarà determinato dal diffondersi degli impianti cooperativi destinati alla raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.

Con il maggiore impiego di manodopera potrà realizzarsi anche una più regolare ed equilibrata distribuzione del lavoro nel corso dell'anno, sottraendo gradualmente il mondo del lavoro agricolo alla angosciosa vicenda dei lunghi periodi di stasi lavorativa cui si alternano i brevi periodi delle semine, del raccolto o degli altri trattamenti colturali.

Il potenziamento ed il miglioramento delle colture pregiate potrà difatti assicurare più lunghi periodi di lavoro, integrabili durante tutto l'anno ed in molte zone con le attività zootecniche, ed in parte con il fabbisogno di lavoro presso gli impianti cooperativi.

Ciò servirà anche ad attenuare progressivamente il fenomeno della disoccupazione e della sottoccupazione, che si rivela soprattutto nelle zone a prevalente economia agricola, nelle quali dovranno trovare ampia applicazione le norme del piano quinquennale.

Nella relazione si è posta in evidenza la necessità di promuovere l'aumento del reddito di lavoro agricolo per avvicinarlo all'accresciuto reddito del lavoro esplicato nel settore industriale e dei servizi; a ciò mira in sostanza il piano quinquennale.

Difatti una maggiore retribuzione del lavoro agricolo discenderà, tra l'altro, dall'accresciuta produttività dell'agricoltura che si traduce nella possibilità di meglio remunerare i vari fattori della produzione, tra cui rilevante il lavoro.

Ma l'aumento della remunerazione conseguirà anche, come si è visto innanzi, al maggiore rendimento del lavoro agricolo, all'impiego di un maggiore numero di ore lavorative, alla possibilità di utilizzare la manodopera agricola per più lunghi periodi dell'anno.

Queste considerazioni valgono sia per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti) sia per i lavoratori dipendenti (tecnici, brac-

cianti, salariati); ma per i primi è da porre in rilievo che una maggiore remunerazione del lavoro e dei capitali investiti potrà conseguire dall'applicazione delle norme del disegno di legge dirette a:

concedere contributi particolarmente elevati e credito agevolato per l'esecuzione delle opere di miglioramento il cui onere di ammortamento inciderà in misura ridotta nella formazione del reddito;

assicurare il capitale di esercizio al tenue tasso del 3 per cento, riducendo gli oneri annuali di gestione dell'azienda;

consentire l'integrazione del reddito di pura attività agricola con il reddito derivante dalla vendita dei prodotti conservati, lavorati o trasformati negli impianti cooperativi.

Né può tacersi il benefico effetto del piano quinquennale sull'occupazione in altri settori produttivi.

Il notevole volume di investimenti dello Stato e degli agricoltori che il piano promuoverà per l'esecuzione di opere pubbliche o di competenza privata offrirà nuove occasioni d'impiego per i lavoratori edili; l'incremento degli impianti (acquedottistici, elettrici ed irrigui), l'aumento del parco macchine e il maggiore uso di mezzi tecnici si rifletterà anche sulle attività industriali e, quindi, sui lavoratori di quel settore; l'esercizio e la manutenzione degli impianti e delle macchine fornirà ulteriori possibilità di lavoro anche nel settore artigianale (meccanici, idraulici, elettricisti, ecc.) ed in quello commerciale.

Alla elevazione del reddito di lavoro agricolo ed all'incremento dell'occupazione si accompagnerà un graduale miglioramento delle condizioni ambientali, grazie alle norme di particolare favore predisposte per facilitare la costruzione delle case rurali e degli impianti di acquedotto ed elettrodotta nelle zone che ne sono sprovviste.

Difatti tali indispensabili presidi per la vita civile sono stati realizzati nelle zone economicamente sviluppate, in quelle di vecchia bonifica e di riforma fondiaria e si vanno sviluppando nei territori di nuova bonifica, mentre nelle zone economicamente depresse ed in quelle montane si riscontrano tuttora notevoli deficienze cui s'intende provvedere con le nuove disposizioni.

Si può, quindi, affermare che il piano quinquennale per l'agricoltura potrà arrecare notevoli benefici al nostro Paese, non soltanto sotto il profilo economico generale e particolare del settore agricolo, ma soprattutto sotto il profilo sociale, grazie alle migliori condizioni di vita che si vuole determinare nelle campagne.



**DISEGNO DI LEGGE****TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****CAPO I.****FINALITÀ E DIRETTIVE  
D'INTERVENTO.****ART. 1.**

*(Finalità della legge).*

È autorizzata l'attuazione di un piano di interventi statali per lo sviluppo economico-sociale dell'agricoltura, da realizzare promuovendo la formazione ed il consolidamento di imprese efficienti e razionalmente organizzate, in specie di quelle a carattere familiare, l'incremento della produttività e della occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e la elevazione dei redditi di lavoro delle popolazioni rurali, l'adeguamento della produzione agricola alle richieste dei mercati interni ed internazionali, anche mediante riconversioni colturali, la stabilità dei prezzi dei prodotti agricoli.

Il suddetto piano di interventi statali, per il complessivo importo di lire 550 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti previsti da leggi speciali, sarà attuato nel quinquennio dall'esercizio finanziario 1960-61 all'esercizio 1964-65, secondo le modalità e nei limiti di autorizzazione di spesa di cui agli articoli successivi.

**ART. 2.**

*(Piano quinquennale).*

In relazione alle finalità che il piano quinquennale di sviluppo intende perseguire a termini dell'articolo 1 ed in conformità alle direttive che saranno annualmente determinate in applicazione dell'articolo 3, il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad assumere iniziative e ad attuare programmati interventi diretti a:

istituire un servizio d'indagine per il permanente e sistematico accertamento dei fenomeni di mercato ed un parallelo articolato servizio d'informazione e di orientamento per gli operatori agricoli;

potenziare la sperimentazione agraria, adeguandone i mezzi strumentali ed i programmi di ricerca applicata;

incrementare l'attività dimostrativa e di assistenza tecnica in stretta correlazione alle acquisizioni sperimentali ed alle tendenze di mercato;

promuovere un ampio processo di ammodernamento delle strutture ed attrezzature aziendali ed internazionali, con particolare riguardo a quelle connesse a piani di riconversione produttiva e di miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, mediante idonei incentivi soprattutto rivolti ad ampliare l'area di trasformazione fondiaria ed agraria nelle zone depresse e nelle aziende familiari, nonché a sviluppare la pratica irrigua e le reti di approvvigionamento idrico ed elettrico;

intensificare l'attività di miglioramento delle produzioni di pregio e di difesa delle colture dalle cause nemiche;

agevolare ed accelerare il risanamento e l'incremento del patrimonio zootecnico ed i connessi lavori di riassetto colturale, mediante particolari coordinate agevolazioni contributive e creditizie;

accrescere la meccanizzazione anche nelle piccole aziende;

ridurre i costi di esercizio mediante la provvista di capitali a basso tasso d'interesse, soprattutto a favore di cooperative e di piccole e medie imprese impegnate in attività di trasformazione;

valorizzare la produzione agricola, agevolando la costruzione e la gestione di impianti di lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli organizzati su base cooperativa e provvedendo anche alla diretta costruzione di impianti similari d'interesse nazionale, nonché a favorire la costituzione di scorte e la regolare immissione dei prodotti sui mercati in periodi di sfavorevole congiuntura.

Nell'ambito delle finalità del piano quinquennale, il Ministro per l'agricoltura e le foreste è altresì autorizzato, secondo le norme di cui agli articoli seguenti, ad attuare gli interventi previsti per i settori della bonifica e della irrigazione, nonché quelli concernenti la formazione ed il consolidamento della proprietà contadina anche nei comprensori di riforma fondiaria.

ART. 3.

*(Direttive di intervento).*

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Consiglio Superiore dell'agricoltura, determina annualmente le direttive per attuare, in modo organico e coordinato, le

iniziative e gli interventi di cui all'articolo 2, avuto riguardo alle situazioni regionali. Sui criteri informativi di dette direttive sarà preventivamente sentito il parere del Comitato interministeriale della ricostruzione.

Ai fini della determinazione delle direttive di cui al comma precedente, quando si tratti di problemi di particolare interesse locale, il Consiglio Superiore può sentire Commissioni regionali e provinciali, all'uopo nominate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, presiedute dai capi degli Uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e composte da rappresentanti degli Uffici statali interessati, delle Organizzazioni sindacali, di organismi locali, nonché da tecnici ed esperti.

#### CAPO II.

### CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA

#### ART. 4.

*(Autorizzazione di spesa).*

Per la esecuzione del primo censimento generale dell'agricoltura è concesso all'Istituto centrale di statistica un contributo straordinario di lire 2 miliardi 500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà fissata la data di effettuazione del censimento medesimo.

#### TITOLO II.

### PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ IN AGRICOLTURA

#### CAPO I.

### PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, LA SPERIMENTAZIONE, LA DIMOSTRAZIONE E L'ASSISTENZA TECNICA

#### ART. 5.

*(Ricerche di mercato).*

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo 500 milioni, in ragione di lire 300 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, allo scopo di effettuare in modo sistematico e continuativo indagini sui mercati, per seguirne l'andamento e per fornire agli impren-

ditori agricoli adeguate informazioni sulla evoluzione dei consumi interni e sulla situazione dei mercati internazionali, nonché per predisporre tempestivamente gli interventi da esplicare in difesa della produzione agricola da eccezionali sfavorevoli congiunture.

## ART. 6.

*(Ricerca applicata e sperimentazione pratica).*

È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, al fine di consentire l'erogazione di contributi e spese per l'incremento di particolari attività della ricerca e della sperimentazione agraria a fini applicativi, per la concessione di borse di studio e per dotare le Stazioni agrarie di campi sperimentali di prova, di edifici e di attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti, nonché per diffondere i risultati della sperimentazione.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per la riforma degli ordinamenti della sperimentazione agraria mediante la creazione di Istituti nazionali di sperimentazione, per grandi settori di attività agricola e zootecnica, nonché per la trasformazione delle attuali Stazioni sperimentali agrarie in Istituti nazionali. La creazione e la trasformazione anzidette saranno disposte tenendo conto dei principi generali informatori della materia. Con i compiti dei nuovi Istituti nazionali saranno coordinati quelli delle Stazioni sperimentali agrarie non trasformate. Gli Istituti e le Stazioni avranno sede nelle zone dove è prevalente l'esercizio di attività corrispondenti al settore oggetto dei rispettivi specifici compiti di ricerca. Le spese occorrenti per l'attuazione di tale riforma graveranno sugli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo e sulle ordinarie disponibilità di bilancio per la sperimentazione agraria.

## ART. 7.

*(Attività dimostrativa ed assistenza tecnica).*

È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'erogazione di contributi e spese diretti a promuovere, potenziare e coordinare le attività del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di Enti, Associazioni ed Istituti, volte alla preparazione ed all'aggiornamento di tecnici

agricoli e di agricoltori, nonché le iniziative a carattere dimostrativo e divulgativo connesse ai nuovi compiti che l'agricoltura è chiamata a svolgere nel campo della riconversione agricola e della cooperazione internazionale.

## CAPO II.

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO  
E L'AMMODERNAMENTO  
DELLE AZIENDE

Sezione I. — *Contributi e mutui per opere di miglioramento fondiario.*

## ART. 8.

*(Contributi in conto capitale)*

Per le opere da eseguire in aziende di collina ricadenti in territori a rilevante depressione economica, da delimitare con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, o quando si tratti di opere di particolare onerosità o di notevole interesse sociale anche per l'occupazione di mano d'opera, i limiti del sussidio statale, previsti dal primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, possono essere elevati fino al 38 per cento ed al 43 per cento della spesa. Nelle predette ipotesi, per la piccola proprietà contadina, il limite del sussidio statale può essere elevato sino al 50 per cento della spesa.

È autorizzata la spesa di lire 90 miliardi, in ragione di lire 18 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di sussidi in conto capitale, ai termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

## ART. 9.

*(Contributi sui mutui).*

Per i prestiti ed i mutui concernenti le opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, ed assistite dai benefici previsti dalla presente legge, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 4 per cento e, per i territori indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nella misura del 3 per cento.

Tali misure — che si applicano anche per il periodo di preammortamento non superiore a due anni — sono, rispettivamente, ridotte al 3,50 per cento ed al 2,50 per cento, qualora le operazioni riguardino la piccola proprietà contadina ovvero aziende ricadenti in territori classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorso dello Stato per le operazioni previste dal presente articolo è calcolato in conformità di quanto stabilito al successivo articolo 33.

È autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del concorso dello Stato sui mutui di miglioramento fondiario.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-61; 1.000 milioni nell'esercizio 1961-62; 1.500 milioni nel 1962-63; 2.000 milioni nel 1963-64; 2.500 milioni negli esercizi dal 1964-65 al 1991-92; 2.000 milioni nel 1992-93; 1.500 milioni nel 1993-94; 1.000 milioni nel 1994-95 e lire 500 milioni nel 1995-96.

#### ART. 10.

*(Contributi per le case di coltivatori diretti).*

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascun esercizio finanziario dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di sussidi, a norma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di fabbricati rurali destinati ad abitazioni di piccoli proprietari coltivatori diretti, ivi compresi i servizi e gli impianti accessori, nonché i vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e degli attrezzi.

#### ART. 11.

*(Contributi per l'irrigazione).*

Per la costruzione di laghetti artificiali e relativi impianti di irrigazione e fertirrigazione è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi, in ragione di lire 3 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di sussidi in conto capitale nella misura prevista dalla legge 18 dicembre 1959, n. 1417.

Il limite del sussidio previsto al precedente comma, nel quinquennio dal 1960-61

al 1964-65, quando alla irrigazione è interessata una pluralità di aziende contadine o quando la superficie irrigabile di ciascuna azienda non è superiore ad un quinto della intera superficie irrigabile, può essere elevato fino al 60 per cento e, nei territori indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché in quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

## ART. 12.

*(Contributi per opere di approvvigionamento idrico ed elettrico).*

Per la costruzione di acquedotti e di elettrodotti rurali, ivi comprese le cabine di trasformazione ed i macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia e le reti di adduzione e distribuzione fino alle abitazioni, ancorché ricadenti in territori non classificati comprensori di bonifica integrale o di bonifica montana, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, possono essere concessi sussidi nella spesa sino al 75 per cento e, per i territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sino all'87,50 per cento, in conformità di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 7 del citato regio decreto.

Ai maggiori benefici di cui al presente articolo sono ammesse le opere a servizio di una pluralità di aziende agricole ed interessanti una popolazione non inferiore a 200 abitanti residente, anche in borgate rurali, in un raggio non superiore a 750 metri o, quando trattasi di territori classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, in un raggio non superiore ad un chilometro.

## ART. 13.

*(Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 949).*

Il termine del 30 giugno 1964, previsto dagli articoli 6, 10 e 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole e per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali, è prorogato al 30 giugno 1969.

La durata di ammortamento delle operazioni di credito destinate ad opere di irrigazione ed alla costruzione di edifici rurali, stabilita in anni 6 e 12 dall'articolo 11, primo comma, lettere b) e c) della legge suddetta, è elevata, rispettivamente, a 8

e 20 anni per i contratti di mutuo stipulati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65.

Con atti aggiuntivi saranno apportate le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate ai termini dell'articolo 7 della stessa legge.

ART. 14.

*(Contributi e mutui per opere di miglioramento in montagna).*

È autorizzata la spesa di lire 40 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5, 32 e delle anticipazioni di cui all'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Sezione II. — *Contributi e mutui per il miglioramento delle produzioni, per la zootecnia e la meccanizzazione.*

ART. 15.

*(Miglioramento delle produzioni pregiate).*

È autorizzata la spesa di lire 14 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi 800 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di contributi nella misura di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per il miglioramento ed il potenziamento di produzioni pregiate, con particolare riguardo alla olivicoltura, agrumicoltura e frutticoltura.

I contributi saranno di preferenza concessi per il reinnesto con varietà pregiate, per il diradamento delle piantagioni esistenti, per l'acquisto e la messa a dimora di nuove piantine, per la trasformazione nelle zone collinari di colture promiscue o sparse in colture specializzate, per il riordino e il risanamento di oliveti deperiti e la trasformazione di olivastreti ed olivastri sparsi, nonché per l'impianto di vivai da parte di enti di colonizzazione, di associazioni di agricoltori, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

ART. 16.

*(Difesa delle piante dalle cause nemiche).*

È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per spese dirette alla difesa delle colture da parassiti animali e vegetali, nonché per la concessione di contributi a cooperative, enti, associazioni, istituti e singoli agricoltori che attuino direttamente tale difesa.

È altresì autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, in ragione di lire 400 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per



la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore di Enti ed Associazioni di agricoltori, con preferenza alle Camere di commercio industria ed agricoltura, per la costruzione di impianti e l'acquisto di attrezzature per la disinfestazione dei prodotti agricoli.

## ART. 17.

*(Prestiti e mutui per lo sviluppo zootecnico).*

Per la concessione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui che gli Istituti ed enti esercenti il credito agrario potranno concedere ad imprese agricole singole od associate, per l'attuazione di organiche iniziative di miglioramento e di sviluppo zootecnico, comprensive anche dei lavori di riconversione colturale normalmente ad esse connesse o collegate, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

a) di lire 750 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del sussidio statale sui prestiti destinati all'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici ed attrezzature avicole e zootecniche, nonché alla esecuzione di lavori di riconversione colturale — ivi comprese le anticipazioni per la lavorazione e sistemazione del terreno, le concimazioni di base, l'acquisto di sementi e piantine — nell'ambito del piano aziendale inizialmente approvato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

b) di lire 300 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del sussidio statale sui prestiti ed i mutui destinati alla esecuzione di opere di miglioramento ed all'acquisto delle relative attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio zootecnico, ivi compresa la costruzione di impianti per il deposito, la lavorazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti zootecnici.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

per il limite di impegno di cui alla lettera a) in ragione di lire 750 milioni nell'esercizio 1960-61; 1.500 milioni nell'esercizio 1961-62; 2.250 milioni nell'esercizio 1962-1963; 3.000 milioni nell'esercizio 1963-64; 3.750 milioni nell'esercizio 1964-65; 3.000 milioni nell'esercizio 1965-66; 2.250 milioni nell'esercizio 1966-67; 1.500 milioni nell'esercizio 1967-68 e 750 milioni nell'esercizio 1968-69;

per il limite di impegno di cui alla lettera b) in ragione di lire 300 milioni nell'esercizio 1960-61; 600 milioni nell'esercizio

1961-62; 900 milioni nell'esercizio 1962-63; 1.200 milioni nell'esercizio 1963-64; 1.500 milioni dal 1964-65 al 1975-76; 1.200 milioni nell'esercizio 1976-77; 900 milioni nell'esercizio 1977-78; 600 milioni nell'esercizio 1978-79 e 300 milioni nell'esercizio 1979-80.

Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni di finanziamento previste dal presente articolo effettuate nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, è stabilito nella misura del 2 per cento, e, per i territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché per quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura dell'1 per cento.

Il concorso dello Stato per dette operazioni è calcolato in conformità di quanto previsto all'articolo 33.

Le operazioni di finanziamento di cui alla lettera a) avranno durata non superiore ai 5 anni, quelle della lettera b) non superiore ai 15 anni.

Alle provvidenze di cui al presente articolo sono ammesse anche le operazioni di finanziamento compiute, in applicazione della legge 8 agosto 1957, n. 777, posteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

La concessione dei prestiti e mutui è subordinata all'accertamento della congruità della spesa e della rispondenza tecnico-economica degli acquisti e dei lavori all'ordinamento produttivo dell'azienda ed alle sue possibilità di sviluppo, da eseguirsi a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, il quale provvede anche ad attestare l'avvenuta esecuzione degli acquisti e dei lavori medesimi.

I prestiti per l'esecuzione di lavori di riconversione colturale previsti al presente articolo sono assistiti, per la loro durata, da privilegio legale e speciale conformemente a quanto disposto per i prestiti di conduzione dagli articoli 8, 9 e seguenti della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

#### ART. 18.

*(Contributi in conto capitale per lo sviluppo zootecnico).*

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di contributi, con preferenza a cooperative agricole, nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile — salva la maggiore aliquota prevista dalla

legge 25 luglio 1952, n. 991 — per l'acquisto di bestiame, specie se destinato permanentemente a nuclei di selezione ed a centri di allevamento nonché per il miglioramento, nell'ambito del piano aziendale inizialmente approvato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Sono anche ammissibili a contributo le opere ed attrezzature necessarie al funzionamento di nuclei di selezione e di centri di allevamento e gli acquisti diretti alla costituzione o al miglioramento di allevamenti avicoli.

## ART. 19.

*(Contributi per la meccanizzazione).*

A piccoli imprenditori agricoli e loro cooperative, possono essere concessi, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, contributi per l'acquisto di macchine agricole motrici ed operatrici nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile sino al 35 per cento nei territori indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e in quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.

La concessione del sussidio è subordinata all'adempimento previsto dal terzo comma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Al riconoscimento del requisito di piccolo imprenditore agricolo provvede, secondo i criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, cui compete la liquidazione del sussidio.

Per l'applicazione della norma di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65.

## CAPO III.

PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE  
LA CONDUZIONE AZIENDALE

## ART. 20.

*(Credito di conduzione).*

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario di prestiti di conduzione ai termini dell'articolo 2, n. 1, della legge 5

luglio 1928, n. 1760 e al tasso d'interesse del 3 per cento, a favore di coltivatori diretti, singoli od associati, di cooperative agricole e di piccole e medie aziende in fase di trasformazione.

Resta a carico dello Stato la differenza tra il tasso d'interesse praticato dall'istituto od ente sovventore — al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie — e quello a carico delle ditte prestatarie nella misura prevista al precedente comma.

Alla liquidazione del concorso statale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto ed ente autorizzato, si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sulla base di appositi rendiconti semestrali prodotti dall'istituto od ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo l'istituto ed ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalità che saranno previamente stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'importo del concorso statale attribuito a ciascun istituto od ente potrà essere accreditato anticipatamente nella misura massima del 50 per cento.

Sono considerati coltivatori diretti, piccole e medie aziende, gli imprenditori e le imprese che rispettivamente rispondono ai requisiti di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo 5 del decreto presidenziale 17 ottobre 1952, n. 1317.

Per le cambiali agrarie rilasciate per i prestiti di esercizio contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, si applica la tassa fissa di bollo nella misura dello 0,10 per mille indipendentemente dalla loro scadenza e dalla durata dell'operazione.

#### CAPO IV.

#### PROVVEDIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA.

##### ART. 21.

*(Agevolazioni per la costituzione di impianti cooperativi ed interventi per lo sviluppo della cooperazione).*

Per la concessione di sussidi ai termini dell'articolo 8 della presente legge, a favore di cooperative, di enti di colonizzazione quando gli imprenditori delle rispettive circoscrizioni non siano costituiti in cooperative, di

consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65.

Per gli impianti di cui al precedente comma può essere altresì concesso il concorso dello Stato sui mutui contratti con gli Istituti di credito agrario, ovvero possono essere concessi mutui a tasso agevolato con fondi di anticipazione dello Stato, ai termini delle vigenti disposizioni.

I mutui predetti potranno commisurarsi sino alla differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile ed il sussidio in conto capitale e, qualora siano assistiti dal concorso dello Stato, il concorso stesso cessa a far tempo dalla data dell'eventuale estinzione anticipata dell'operazione.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste è autorizzato a svolgere attività intese a promuovere ed a sviluppare la cooperazione agricola di produzione, di servizio e di trasformazione, soprattutto mediante la formazione professionale di dirigenti tecnici ed amministrativi, l'istituzione di borse di studio e di perfezionamento pratico per giovani che intendano dedicarsi all'attività cooperativa, l'assistenza tecnico-finanziaria volta a realizzare od a consolidare iniziative associative, specie in zone dove prevale la piccola impresa. Per l'attuazione di tali compiti è autorizzata la spesa di lire un miliardo in ragione di lire 200 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65.

#### ART. 22.

*(Organizzazione ed attrezzature di mercato).*

Per favorire la regolare immissione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici e la costituzione di scorte agevolando le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita da parte di enti ed associazioni di produttori, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi, in ragione di lire 7 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65.

Tale somma sarà erogata:

per la concessione del contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori per la corresponsione di acconti agli agricoltori confe-

renti, nonché per la concessione di contributi sulle spese complessive di gestione; nel primo caso il contributo non può superare il limite di lire 4 annue per ogni 100 lire di capitale dato in prestito e per la durata di un anno e sarà stabilito in relazione all'effettivo costo del denaro, alla natura del prodotto ed alle condizioni di mercato; nel secondo caso il contributo non può essere superiore al 90 per cento della spesa complessiva di gestione;

per spese occorrenti per la costruzione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di impianti di interesse nazionale per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, da affidare in gestione ad enti ed associazioni di produttori.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'industria e commercio saranno fissate le norme per la gestione senza fini di lucro dei predetti impianti.

### TITOLO III.

## **PROVVEDIMENTI PER LA BONIFICA, L'IRRIGAZIONE E LA COLONIZZAZIONE**

### CAPO I.

#### OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA

#### ART. 23.

*(Irrigazione e bonifica).*

Per la esecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, con precedenza a quelle necessarie al completamento di complessi irrigui esistenti ed alla più immediata utilizzazione delle acque, è autorizzata la spesa di lire 34 miliardi e 250 milioni, in ragione di 6 miliardi e 850 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare alle opere previste dagli articoli 1 e 2 della citata legge 10 novembre 1954, n. 1087, e dal primo comma del presente articolo.

È altresì autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica connesse a complessi irrigui, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

## ART. 24.

*(Opere pubbliche di bonifica montana).*

È autorizzata la spesa di lire 25 miliardi, in ragione di 5 miliardi per ciascun esercizio del 1960-61 al 1964-65 per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

## CAPO II.

NORME PER LA ESECUZIONE  
DELLE OPERE PUBBLICHE

## ART. 25.

*(Nuove agevolazioni).*

Nei territori specificatamente indicati nel primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché in quelli classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, può essere anticipata dallo Stato l'intera spesa di costruzione delle opere pubbliche di bonifica.

La quota di spesa a carico della proprietà privata anticipata dallo Stato è recuperata in 15 anni e su di essa sarà applicato l'interesse del 2 per cento; l'ammortamento avrà inizio dall'anno successivo al collaudo delle opere.

## ART. 26.

*(Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità).*

Le opere di competenza statale e privata e quelle di miglioramento fondiario eseguibili ai termini delle vigenti leggi, riconosciute di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 92 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni, possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ad eccezione di quelle di esclusivo interesse delle singole aziende.

La dichiarazione di urgenza e di indifferibilità è inserita nei provvedimenti di approvazione dei progetti.

## ART. 27.

*(Agevolazioni per la esecuzione delle opere).*

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti alla progettazione di opere pubbliche

di bonifica e di opere private a servizio di più fondi, da eseguire nel quinquennio 1960-61 al 1964-65 o, in casi eccezionali, a provvedere nello stesso quinquennio direttamente a studi, progettazioni e ricerche di interesse generale. Le somme anticipate sono recuperabili sullo stato finale dei lavori.

Il credito del Consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a più fondi o particolari ad un dato fondo, è equiparato ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale agli effetti della riscossione con le norme ed i privilegi vigenti per la imposta fondiaria, secondo quanto è stabilito nell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti dei Consorzi verso i proprietari si riferiscono all'esecuzione di opere di competenza privata, assunta d'ufficio in base all'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Su richiesta dei proprietari interessati, i Consorzi possono assumere la esecuzione delle opere di cui al primo comma, anche in attesa della formazione e del completamento del piano generale di bonifica e della sua approvazione, sempre che le opere siano sussidiate in quanto necessarie ai fini della bonifica, ai termini dell'articolo 2 e dell'articolo 8 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Ai crediti dei Consorzi verso i proprietari si applica il disposto del secondo comma.

### CAPO III.

#### SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

##### ART. 28.

*(Agevolazioni finanziarie).*

Nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65 è autorizzata la spesa di:

lire 5 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per esercizio, per la concessione di sussidi in conto capitale per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni;

lire 2 miliardi e 500 milioni, in ragione di lire 500 milioni per esercizio, per la concessione di sussidi per l'acquisto di terreni o di case di abitazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° febbraio 1956, n. 53;



lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per esercizio, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

È autorizzato il limite di impegno di lire 400 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le annualità relative saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 400 milioni nel 1960-61; 800 milioni nel 1961-62; 1.200 milioni nel 1962-63; 1.600 milioni nel 1963-64; 2.000 milioni dal 1964-65 al 1989-90; 1.600 milioni nel 1990-91; 1.200 milioni nel 1991-92; 800 milioni nel 1992-93 e 400 milioni nel 1993-94.

Il tasso di interesse dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni, da porsi a carico dei beneficiari, è stabilito nella misura del 2 per cento, per gli acquisti effettuati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65.

Il concorso dello Stato per dette operazioni è calcolato in conformità di quanto previsto dall'articolo 33 della presente legge, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione.

Le disposizioni sulla proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 1° febbraio 1956, n. 53, e nelle leggi successive, sono prorogate al 30 giugno 1965 con le modificazioni e le integrazioni della presente legge.

#### ART. 29.

##### *(Agevolazioni tributarie).*

Oltre le agevolazioni tributarie di cui alle leggi menzionate nell'ultimo comma dell'articolo precedente sono concesse le seguenti agevolazioni.

Le imposte sul reddito dominicale ed agrario dei terreni nonché le sovrimposte e addizionali comunali e provinciali non si applicano sui terreni pervenuti in proprietà a contadini, a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, nonché

delle leggi 31 dicembre 1947, n. 1629; 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente al periodo di avviamento dell'azienda, che si stabilisce in 5 anni.

La durata della esenzione è elevata a 8 anni nei territori classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, ed in quelli indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

L'esenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data dell'acquisto dei terreni.

Per i terreni già pervenuti in proprietà a contadini alla data di entrata in vigore della presente legge l'esenzione si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo a detta data e per il periodo non ancora trascorso per il compimento rispettivamente dei 5 e degli 8 anni.

L'esenzione cessa quando i terreni sono alienati prima della scadenza dei termini suindicati.

Tutti gli atti ed i documenti occorrenti per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina sono esenti dall'imposta di bollo.

I documenti suddetti verranno inoltre rilasciati gratuitamente dalle autorità competenti salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

#### ART. 30.

*(Valorizzazione della proprietà contadina nei comprensori di riforma).*

È autorizzata la spesa di lire 45 miliardi, in ragione di 15 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1962-63, per le opere di completamento delle strutture essenziali, per l'incremento della produttività economico-agraria nei territori oggetto d'intervento, ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 9 agosto 1954, n. 639, e della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104.

È altresì autorizzata la spesa di lire 9 miliardi, in ragione di 3 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1962-63, per l'espletamento di compiti di assistenza tecnica e di valorizzazione economico-agricola attribuiti agli enti e sezioni di riforma fondiaria, nelle rispettive circoscrizioni.

Le somme di cui al presente articolo sono ripartite, nei limiti degli stanziamenti annuali, tra gli enti interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste e ven-

gono erogate nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Per esse non sono consentite le operazioni di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 998, e all'articolo 3 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

Per l'esplicazione dei compiti di cui ai precedenti commi, sono applicabili le disposizioni che regolano le attività degli enti interessati, ivi comprese quelle in materia di agevolazioni ed esenzioni fiscali e tributarie.

#### CAPO IV.

### ORGANIZZAZIONE E COMPITI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DEGLI ENTI DI COLONIZZAZIONE

#### ART. 31.

(*Delega*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le norme legislative concernenti i compiti, le strutture, l'organizzazione e l'attività dei consorzi di bonifica.

La riforma dovrà ispirarsi ai seguenti criteri:

a) semplificare la procedura in materia di bonifica e di trasformazione fondiaria, al fine di consentire la più rapida attuazione dei programmi dei consorzi di bonifica;

b) realizzare nei comprensori iniziative necessarie alla valorizzazione economico-sociale.

Il Governo è altresì delegato ad emanare, nel termine suddetto, decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le norme legislative concernenti gli enti di colonizzazione di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639; 16 giugno 1927, n. 1100, ed al regio decreto-legislativo 17 maggio 1946, n. 498; al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281; ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

La riforma dovrà ispirarsi ai seguenti criteri:

a) consentire agli enti suddetti, anche al di fuori degli attuali territori di competenza e particolarmente a favore dell'impresa coltivatrice, lo svolgimento di attività dirette alla assistenza tecnica ed alla valorizzazione

e economico-agricola, entro i limiti di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629;

b) attribuire agli enti stessi compiti in materia di ricomposizione fondiaria sulla base di quelli demandati ai consorzi di bonifica e compiti inerenti alla acquisizione, trasformazione ed assegnazione dei terreni espropriati per inadempienza ad obblighi di bonifica o di miglioramento fondiario;

c) attuare la fusione ed il riordinamento degli enti medesimi.

#### TITOLO IV.

### NUOVI APPORTI ALLA DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

#### ART. 32.

*(Autorizzazione di spesa).*

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65, a favore della Cassa per il Mezzogiorno, ad integrazione della sua dotazione, per la esecuzione di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso agricolo.

La dotazione di cui al comma precedente, sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato con l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La predetta spesa sarà computata ai fini della determinazione dell'aliquota riservata, a norma dell'articolo 36 ai territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### TITOLO V.

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART. 33.

*(Modalità di erogazione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui).*

L'intervento dello Stato di cui all'articolo 9, all'articolo 17, all'articolo 20 ed all'articolo 28, secondo comma, della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario — all'uopo prescelti tra quelli autorizzati — che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura

non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

L'intervento dello Stato di cui al comma precedente è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento e di preammortamento, calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonché dell'eventuale provvigione per scarto cartelle — e quella di ammortamento e di preammortamento calcolata al tasso di interesse dovuto dai mutuatari nelle misure indicate ai richiamati articoli 9, 17, 20 e 28 della presente legge.

ART. 34.

*(Disposizioni comuni in materia di sussidi in conto capitale e di credito agevolato).*

Gli ispettori compartimentali e provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali forestali nella rispettiva competenza, provvedono alla concessione alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale nei prestiti e mutui.

Gli ispettori provinciali dell'agricoltura provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e dei concorsi nei prestiti e mutui di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 della presente legge.

I decreti di concessione dei sussidi a norma della presente legge, emanati dai capi degli Ispettorati, competenti per materia e per spesa, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali o provinciali dello Stato e degli uffici distaccati della Corte dei conti.

Sui provvedimenti di concessione dei sussidi emanati dai predetti uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando la spesa per la esecuzione delle opere o per la effettuazione degli acquisti non superi la somma di lire 5 milioni, e sugli ordinativi tratti sulle aperture di credito dello stesso Ministero per il pagamento dei sussidi, il controllo è esercitato in sede dei rendiconti presentati, a termine di legge, dai funzionari delegati.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti e

mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge, gli Ispettorati provvedono a norma dell'articolo 53 del regolamento alla legge sul credito agrario approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i pagamenti di competenza degli ispettori compartimentali e provinciali dell'agricoltura e degli ispettori ripartimentali forestali, è autorizzato a disporre la emissione di ordini di accreditamento fino all'importo massimo di 300 milioni.

Per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento previste dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 35.

*(Modifiche all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645).*

I periodi di esenzione dall'imposta sul reddito dominicale dei territori sono aumentati di anni cinque per i lavori di trasformazione e di bonifica previsti dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, articolo 59, commi 3°, 7° e 8° che siano stati eseguiti od iniziati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65. Il maggior beneficio si applica per i lavori di trasformazione e di bonifica attuati in conformità delle direttive di cui al precedente articolo 3.

ART. 36.

*(Ripartizione territoriale della spesa).*

Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva — autorizzata con la presente legge — non inferiore al 40 per cento.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle Regioni a statuto speciale.

ART. 37.

*(Spese generali).*

È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, in ragione di lire 800 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per gli oneri di carattere generale dipendenti dalla applicazione della presente legge.

Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e

per le foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.

## ART. 38.

*(Variazioni compensative).*

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, potranno essere apportate variazioni compensative alle autorizzazioni integrative di spesa previste per i relativi esercizi nei vari articoli della presente legge, su richiesta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

## ART. 39.

*(Norme finanziarie).*

Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 9, 17 e 28, secondo comma, della presente legge per l'esercizio 1960-61 si provvede con corrispondente riduzione del fondo per fronteggiare gli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

## ART. 40.

*(Norme finanziarie).*

Per far fronte alle altre spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1960-61 al 1964-65 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio.

## ART. 41.

*(Norme finanziarie).*

I mutui di cui al precedente articolo 40 da ammortizzarsi in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno

iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Alle spese relative all'esercizio 1960-61 si provvede con corrispondenti riduzioni dei fondi per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

ART. 42.

*(Norme finanziarie).*

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

ART. 43.

*(Norme finanziarie).*

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1960-61 al 1964-65, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.